SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 101**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 3 maggio 1990** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 30

Ministero dell'interno

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1990.

Ruolo nazionale di anzianità dei segretari provinciali di classe 1ª/A e 1ª/B, secondo la situazione risultante alla data del 1° gennaio 1990.

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1990.

Ruolo nazionale di anzianità dei segretari comunali generali della classe 1ª/A e 1ª/B e della classe seconda, secondo la situazione risultante alla data del 1° gennaio 1990.

90A1453-90A1454

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 24 aprile 1990, n. 100.

Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Ministro del commercio con l'estero è autorizzato a promuovere la costituzione di una Società finanziaria per azioni, denominata «Società italiana per le imprese miste all'estero - SIMEST S.p.a.», con sede in Roma, avente per oggetto la partecipazione ad imprese e società miste all'estero promosse o partecipate da imprese italiane, nonché la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di specifiche iniziative di investimento e di collaborazione commerciale ed industriale all'estero da parte di imprese italiane, con preferenza per quelle di piccole e medie dimensioni, anche in forma cooperativa, comprese quelle commerciali, artigiane e turistiche.

2. La SIMEST S.p.a., anche avvalendosi, in base ad apposita convenzione, dei servizi dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), provvede in particolare, sulla base di programmi che evidenzino gli obiettivi di ciascuna iniziativa:

a) a promuovere la costituzione di società miste all'estero da parte di società ed imprese, anche cooperative, e loro consorzi e associazioni, cui possono partecipare enti pubblici economici ed altri organismi pubblici e privati;

b) a partecipare, con quote di minoranza, nel limite indicato all'articolo 3, comma 1, a società ed imprese miste all'estero, anche già costituite;

c) a sottoscrivere obbligazioni convertibili in azioni e acquistare certificati di sottoscrizione e diritti di opzione di quote o azioni delle società ed imprese di cui alle lettere *a)* e *b)*, con il limite previsto alla lettera *b)*;

d) a partecipare ad associazioni temporanee di imprese e ad altri accordi di cooperazione tra società ed imprese all'estero, con il limite previsto alla lettera *b)*;

e) ad effettuare, a favore delle società ed imprese partecipate, ogni altra operazione di assistenza tecnica, amministrativa, organizzativa e finanziaria;

f) ad effettuare ricerche di mercato, sondaggi e studi di fattibilità, anche mediante apposite convenzioni, preordinate alla costituzione di società ed imprese miste all'estero, anche d'intesa con l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE);

g) a rilasciare garanzia in favore di aziende ed istituti di credito italiani o esteri per finanziamenti a soci esteri locali a fronte della loro partecipazione nelle società ed imprese miste, nel rispetto del limite di cui alla lettera *b)*;

h) a partecipare, in posizione di minoranza, a consorzi e società consortili, anche miste, fra piccole e medie imprese che abbiano come scopo la prestazione di servizi reali a favore di imprese miste all'estero ed usufruiscano dei contributi o di altre agevolazioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Le finalità di cui alle lettere *e)* ed *f)* del comma 2 possono essere perseguite anche avvalendosi dei consorzi e società consortili di cui alla lettera *h)* del medesimo comma 2 e di quelli per il commercio estero di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83. In tali casi il pagamento dei corrispettivi, secondo i valori di mercato, da parte dell'impresa italiana o mista interessata può essere subordinato in tutto o in parte al conseguimento di utili di esercizio dell'impresa mista.

4. Il capitale sociale iniziale della SIMEST S.p.a. non può essere superiore a lire 98 miliardi, ripartito in 98 milioni di azioni del valore nominale di lire mille ciascuna, ed è sottoscritto per 50 milioni di azioni dal Ministro del commercio con l'estero, o da un suo delegato, per conto dello Stato. Per 30 milioni di azioni esso può essere sottoscritto dal Mediocredito centrale, anche in deroga al proprio statuto. Il residuo capitale sociale può essere sottoscritto da enti pubblici, da istituti ed aziende di credito ammessi ad operare ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, nel rispetto della relativa normativa di vigilanza, da associazioni imprenditoriali di categoria delle imprese di cui ai commi 1 e 2 e da società a partecipazione statale.

5. Sono autorizzati successivi aumenti di capitale da effettuarsi negli anni 1991 e 1992 sino alla complessiva somma di lire 400 miliardi, di cui lire 100 miliardi annui riservati allo Stato. I predetti aumenti di capitale possono essere sottoscritti anche dagli altri soggetti indicati al comma 4, in misura proporzionale alle quote di partecipazione rispettivamente detenute.

6. Il consiglio di amministrazione della SIMEST S.p.a. è composto da nove membri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del commercio con l'estero, nomina cinque membri dello stesso, compreso il presidente: tre di questi sono designati, rispettivamente, dai Ministri degli affari esteri, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

7. Il collegio sindacale della SIMEST S.p.a. è formato da tre membri effettivi e due supplenti. Il presidente e uno dei membri sono designati dal Ministro del tesoro tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato.

8. La SIMEST S.p.a. è regolata da un proprio statuto ed è soggetta alla normativa sulle società per azioni.

Art. 2.

1. Il Ministro del commercio con l'estero, sentiti il direttore generale della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), il direttore generale del Mediocredito centrale e il direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero e sulla base degli indirizzi generali stabiliti dal Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), all'uopo allargato al Ministro delle partecipazioni statali, anche con riferimento a specifiche iniziative di rilevante interesse nazionale, formula le linee direttrici per gli interventi della SIMEST S.p.a., con particolare riguardo ai settori economici, alle aree geografiche, alle priorità e ai limiti degli interventi, e ne verifica il rispetto. In ogni caso gli interventi della società devono essere basati su rigorosi criteri di validità economica delle iniziative partecipate e non possono riguardare Paesi membri delle Comunità economiche europee.

2. Gli interventi della SIMEST S.p.a. devono, per i primi due anni, riguardare in via prioritaria iniziative da realizzare in Polonia e Ungheria e in altri Paesi dell'Europa centrale e orientale.

3. Il Ministro del commercio con l'estero riferisce al Comitato interministeriale per la politica economica estera sull'attuazione della presente legge nonché, annualmente, al Parlamento.

Art. 3.

1. Le partecipazioni acquisite dalla SIMEST S.p.a. ai sensi dell'articolo 1 non possono comunque superare il 15 per cento del capitale o fondo sociale della società o impresa mista e devono essere cedute, a prezzo non inferiore ai valori correnti, entro quattro anni dalla prima acquisizione. Il consiglio di amministrazione può prorogare tale termine al massimo di un altro anno ove le condizioni di avviamento indicate nel progetto abbiano subito modifiche sostanziali non prevedibili.

2. Le cessioni di cui al comma 1 sono effettuate anticipatamente in caso di conseguimento degli obiettivi cui l'intervento è finalizzato, ovvero in caso di perdite in due esercizi consecutivi complessivamente superiori ad un terzo del capitale o del fondo sociale della società o impresa mista partecipata.

3. L'acquisizione di partecipazioni da parte della SIMEST S.p.a. è subordinata all'impegno degli altri azionisti o partecipanti italiani a riacquistare le partecipazioni stesse nei termini e al prezzo indicati ai commi 1 e 2. Tale impegno deve essere assistito da idonea garanzia.

4. Una quota delle partecipazioni complessivamente assunte deve essere effettuata mediante il conferimento di servizi o comunque destinata all'acquisizione di questi. Tale quota è determinata ogni anno dal Ministro del commercio con l'estero, sentiti il direttore generale della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), il direttore generale del Mediocredito centrale e il direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

5. Le somme rivenienti dalle cessioni effettuate dalla SIMEST S.p.a. sono dalla stessa destinate alla realizzazione di nuovi interventi.

6. Allo scioglimento della SIMEST S.p.a. il relativo patrimonio è ripartito tra i soci. La quota di proprietà dello Stato è riversata ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 4.

1. Il Mediocredito centrale è autorizzato a concedere crediti agevolati agli operatori italiani per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio nelle società e imprese miste all'estero partecipate dalla SIMEST S.p.a., alle modalità, condizioni e importo massimo stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. In ogni caso il tasso è stabilito in misura pari al 50 per cento di quello di riferimento determinato per il credito agevolato del settore industriale ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, in vigore alla data di stipula del contratto di finanziamento. I relativi oneri sono a carico del fondo di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295.

2. In caso di mancato conferimento, anche parziale, della prevista quota di capitale di rischio nella società o impresa mista, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e relative norme d'attuazione.

3. Gli operatori italiani che partecipano a società e imprese miste all'estero partecipate dalla SIMEST S.p.a. sono ammessi, nei limiti delle rispettive quote di partecipazione, alla garanzia assicurativa della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per i rischi politici e per quelli commerciali derivanti dal mancato trasferimento di fondi spettanti all'impresa italiana, per qualsiasi ragione non imputabile all'operatore nazionale secondo modalità e condizioni che saranno all'uopo determinate dal comitato di gestione della medesima SACE.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1990 ed a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzandó l'accantonamento «Rifinanziamento dell'articolo 2 della legge n. 394 del 1981 e partecipazione ad imprese miste all'estero».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 aprile 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUGGIERO, *Ministro del commercio con l'estero*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è statto redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge n. 83/1989 concerne «Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane». Si ritiene opportuno riportare i primi due articoli della suddetta legge, che definiscono i requisiti dei consorzi per il commercio estero:

«Art. 1 *(Soggetti beneficiari)*. — 1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, per il commercio estero sono ammessi a godere dei benefici contenuti nelle disposizioni della presente legge. Si considerano consorzi per il commercio estero i consorzi e le società consortili che abbiano come scopi sociali esclusivi, anche disgiuntamente, l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'attività promozionale necessaria per realizzarla; a tali specifici scopi può aggiungersi l'importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse.

2. I consorzi e le società consortili di cui al comma 1 devono essere costituiti da piccole e medie imprese che esercitano le attività di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), dell'articolo 2195 del codice civile o dalle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; possono altresì essere costituiti congiuntamente alle piccole e medie imprese che esercitano le attività sopra indicate e dalle imprese artigiane.

3. Ai fini della presente legge si considerano piccole e medie imprese quelle aventi i requisiti dimensionali determinati ai sensi dell'art. 2, secondo comma, lettera *f)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

4. È esclusa la partecipazione di società che, per collegamenti tecnico-finanziari, si configurano come appartenenti a un gruppo imprenditoriale. Si considerano appartenenti a un gruppo imprenditoriale le società controllate o controllanti ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ad eccezione di quelle che, considerate come un'unica impresa, non superino i limiti dimensionali richiamati dal comma 3.

Art. 2 *(Requisiti dei consorzi per il commercio estero)*. — 1. I consorzi e le società consortili di cui all'articolo 1 devono essere costituiti da almeno otto imprese. Fermi restando per le società consortili gli ammontari minimi del capitale previsti dal codice civile per le società per azioni, in accomandita per azioni ed a responsabilità limitata, ciascuna impresa non potrà comunque sottoscrivere un fondo capitale inferiore a 2.500.000 lire.

2. La quota di partecipazione sottoscritta da ciascuna impresa non può superare il 20 per cento del fondo o del capitale».

— La legge n. 227/1977 concerne «Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 20 del D.P.R. n. 902/1976 (Disciplina del credito agevolato al settore industriale) è il seguente:

«Art. 20 *(Determinazione del tasso di riferimento)*. — Il tasso di riferimento è determinato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Successivamente, tale tasso di riferimento si modificherà automaticamente e periodicamente in connessione con il variare del costo di provvista dei fondi per la concessione dei finanziamenti sostenuti dagli istituti di credito a medio termine.

Le modalità delle variazioni automatiche del tasso di riferimento sono fissate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Qualora il tasso di riferimento per effetto delle variazioni automatiche di adeguamento al costo del denaro dovesse eccezionalmente aumentare in misura superiore al 20 per cento a quella inizialmente stabilita, il Ministro per il tesoro con proprio decreto, previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, modificherà, ferma restando la proporzione tra le diverse zone, la misura dei tassi agevolati d'interesse prevista nei precedenti articoli.

Ai fini del parere o della deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, si applica, nei casi d'urgenza, l'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni».

L'art. 14 del R.D.L. n. 375/1936, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia (soprarichiamato) è così formulato:

«Art. 14. — Ferme restando le disposizioni concernenti la vigilanza del Ministro per le finanze sull'Istituto di emissione, tutte le attribuzioni attualmente deferite ai Ministri per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per le corporazioni, concernenti la materia del risparmio e del credito e la ingerenza e sorveglianza sugli enti che esercitano le funzioni di cui all'art. 1, sono devolute al Comitato dei Ministri di cui all'art. 12 ed i provvedimenti relativi sono emanati con decreto del capo del Governo. Alla esecuzione di tali decreti, e in generale a tutte le funzioni di carattere esecutivo provvede l'Ispettorato.

I provvedimenti per i quali, a tenore della presente legge, è necessaria la deliberazione del Comitato dei Ministri possono, in caso di urgenza, essere adottati dal Capo del Governo; di essi sarà data comunicazione al Comitato dei Ministri nella sua prima adunanza».

— La legge n. 295/1973 concerne «Aumento del fondo di dotazione del Mediocredito centrale».

Si ritiene utile riportare anche l'art. 17 della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, che ha istituito il Mediocredito centrale:

«Art. 17. — È istituito l'"Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle piccole e medie industrie" (Mediocredito), ente di diritto pubblico, con personalità giuridica, con sede in Roma.

L'Istituto provvede al finanziamento degli istituti ed aziende autorizzati all'esercizio del credito a medio termine e indicati ai sensi dell'art. 19, primo comma, al fine di integrare le disponibilità finanziarie, per le operazioni di credito destinate:

a) al rinnovo, all'ampliamento o alla costruzione di impianti industriali;

b) alla formazione iniziale di scorte di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese industriali che, anche nel biennio precedente alla domanda, abbiano provveduto al rinnovo, all'ampliamento o alla costruzione di impianti;

c) alla reintegrazione di mezzi finanziari investiti dalle imprese industriali in immobilizzazioni costituite nell'ultimo biennio;

d) al rinnovo, all'ampliamento ed all'apprestamento di attrezzature delle imprese commerciali e delle opere murarie necessarie per l'adattamento dei locali all'esercizio commerciale;

e) al finanziamento di esportazioni ai sensi della legge 22 dicembre 1953, n. 955, e successive modificazioni ed integrazioni».

— Il testo dell'art. 7 del D.L. n. 251/1981 (Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane) è il seguente:

«Art.7. — In caso di mancata realizzazione dell'intero programma, l'impresa è tenuta alla restituzione del finanziamento erogato, con gli interessi al tasso fisso di riferimento.

Qualora la mancata realizzazione dell'intero programma dipenda da causa non imputabile all'imprenditore, la restituzione del finanziamento erogato, con gli interessi pari al minimo previsto per il finanziamento dei crediti all'esportazione ai sensi dell'art. 18 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è limitata alle spese che non risultino giustificate da idonea documentazione.

Per il recupero delle somme di cui al presente articolo, il Mediocredito centrale è autorizzato ad avvalersi della procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639».

Si ritiene utile trascrivere anche il testo degli articoli 14, 15 e 18 della legge n. 227/1977 (per il titolo si veda nelle note all'art. 1):

«Art. 14. — Le garanzie che la sezione è autorizzata ad assumere a norma dell'articolo 3 riguardano i seguenti rischi, cui sono esposti gli operatori nazionali:

1) mancata riscossione derivante da:

a) guerra, anche se non dichiarata, rivoluzione, sommossa e tumulto popolare, che si verifichino in un Paese diverso dall'Italia;

b) evento catastrofico, quale terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, inondazione, ciclone, che si verifichi in un Paese diverso dall'Italia;

c) moratoria di pagamento disposta dallo Stato o dagli Stati per il cui tramite deve essere effettuato il pagamento;

d) nazionalizzazione dell'impresa debitrice;

e) atto o fatto di uno Stato o ente pubblico esteri che comunque ostacoli l'esecuzione del contratto;

2) mancata riscossione per qualsiasi ragione non imputabile all'operatore nazionale, quando committente sia uno Stato, un ente pubblico estero, ovvero un privato il cui pagamento sia garantito da uno Stato o da un ente pubblico estero a ciò autorizzato;

3) sospensione, revoca di commessa o mancato ritiro delle merci in dipendenza degli eventi di cui al numero 1) del presente articolo, ovvero impossibilità di dare esecuzione al contratto, sia a causa del verificarsi degli eventi di cui al predetto numero 1), sia a causa di disposizioni emanate dal Governo italiano, sia a causa di atto unilaterale di risoluzione da parte del committente nell'ipotesi che questi sia uno Stato o un ente pubblico;

4) difficoltà di trasferimenti valutari dall'estero che comportino ritardo nella riscossione da parte dell'assicurato di somme dovute dal committente, rispetto a quanto previsto contrattualmente;

5) distruzione, danneggiamento, in dipendenza degli eventi previsti alle lettere *a)* e *b)* del precedente n. 1) del presente articolo, requisizione, confisca, comportamento da parte dello Stato estero, che impediscano la riesportazione o la libera disponibilità di prodotti costituiti in deposito ovvero esposti in mostre o fiere ovvero esportati in temporanea per tentarne la vendita: di macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto dati in locazione finanziaria; di macchinari, materiali ed impianti di cantiere;

6) escussione di fidejussioni, mancata o ritardata restituzione di cauzioni, depositi o anticipazioni, di cui alla lettera *m)* del successivo articolo 15, per cause non dipendenti da inadempienze contrattuali dell'operatore nazionale;

7) nazionalizzazione, espropriazione senza adeguato indennizzo, confisca, sequestro a danno dell'impresa costituita all'estero da parte dell'autorità straniera ovvero altri provvedimenti o comportamenti posti in essere da parte della stessa autorità o eventi di cui alle lettere *a)* e *b)* del numero 1) del presente articolo, che provochino una perdita o che impediscano definitivamente la prosecuzione dell'attività dell'impresa; mancati trasferimenti di fondi spettanti all'impresa nazionale, in dipendenza di atto arbitrario dell'autorità straniera;

8) aumenti di costi di produzione derivanti da circostanze di carattere generale sopravvenute durante l'approntamento della fornitura o l'esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi, per contratti nei quali venga inserita la clausola totale o parziale di «prezzo fisso»;

9) mancato pagamento derivante da insolvenza di diritto o di fatto del debitore privato estero;

10) mancato rimborso di finanziamenti concessi da aziende di credito ad operatori nazionali a fronte di esportazioni di merci o prestazione di servizi che risultino coperte da garanzia ai sensi della presente legge;

11) variazioni del corso di cambio per contratti stipulati in valuta estera;

12) mancato o incompleto ammortamento dei costi sostenuti per avviare o ampliare correnti di esportazione, in dipendenza degli eventi di cui alle lettere *a)* e *b)* del n. 1) del presente articolo nonché di nazionalizzazione, espropriazione senza adeguato indennizzo, confisca, sequestro da parte dell'autorità straniera, ovvero di altri provvedimenti o comportamenti posti in essere da parte della stessa autorità. Condizione per l'assicurazione di cui al presente punto 12), è che i costi suddetti risultino da un bilancio certificato da una società di revisione autorizzata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136».

«Art. 15. — Le operazioni assicurabili sono le seguenti:

a) esportazioni di merci, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) ed 11) dell'art. 14;

b) prestazioni di servizi, studi e progettazioni, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) 5), 6), 8), 9) ed 11) dell'art. 14;

c) esecuzione di lavori all'estero e opere provvisionali ad essi inerenti, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9) ed 11) dell'art. 14;

d) depositi all'estero per la vendita di prodotti nazionali e partecipazioni a fiere e mostre all'estero, relativamente ai rischi di cui al n. 5) dell'art. 14;

e) investimenti diretti all'estero costituiti da apporto di capitali destinati all'approvvigionamento di materie prime o diretti a consentire l'acquisizione di contratti di fornitura di beni e di servizi, investimenti diretti all'estero costituiti da apporti di beni strumentali, di tecnologia, licenze, brevetti, di servizi di progettazione, di direzione lavori, di assistenza, gestione e commercializzazione, relativamente ai rischi di cui al n. 7) dell'art. 14;

f) locazioni finanziarie di macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 9) ed 11) dell'art. 14;

g) crediti concessi da istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, a Stati o banche centrali esteri, ad enti o imprese pubblici o privati di Paesi esteri, destinati al finanziamento di esportazioni italiane o attività ad esse collegate, esecuzione di studi, progettazioni e lavori, prestazione di servizi all'estero da parte di imprese nazionali, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 4), 9) ed 11) dell'art. 14;

h) crediti finanziari concessi ai sensi del successivo art. 27 dal Mediocredito centrale e dagli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 4) ed 11) dell'art. 14;

i) linee di credito a breve termine concesse da aziende di credito a banche estere, conferme di apertura di credito, legate ad esportazioni di merci, servizi, studi e progettazioni italiani, all'esecuzione di lavori all'estero da parte di imprese nazionali, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'art. 14;

l) finanziamenti a breve termine accordati da aziende di credito ad operatori nazionali a fronte di esportazioni di merci e prestazioni di servizi, relativamente ai rischi di cui al n. 10) dell'art. 14;

m) prestazioni o costituzioni di fidejussioni, cauzioni, depositi, anticipazioni che gli operatori nazionali sono tenuti a prestare o costituire all'estero onde poter concorrere ad aste o appalti indetti da Stati o enti esteri ovvero a fronte di quote di pagamenti anticipati ovvero al fine della buona esecuzione del contratto di fornitura, di prestazione di servizi o di esecuzione di lavori, ovvero in sostituzione di trattenute a garanzia, relativamente ai rischi di cui ai numeri 4), 6) ed 11) dell'art. 14;

n) programmi di penetrazione commerciale comprendenti studi di mercato, spese di dimostrazione o di pubblicità, spese per la costituzione di depositi e di campionamenti, costi di rappresentanze permanenti all'estero e per il funzionamento di uffici o filiali di vendita e di centri assistenziali, spese per la costituzione di reti di vendita e di assistenza all'estero, relativamente ai rischi e alle condizioni di cui al n. 12) dell'art. 14.

Nei casi in cui i crediti previsti alle lettere *g)* ed *h)* vengano concessi sotto forma di assunzione a fermo di titoli obbligazionari, emessi dallo Stato, banca centrale, ente o impresa esteri, beneficiari del credito, l'assicurazione contratta dagli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, garantisce i titoli, in tal modo emessi o acquistati, nei confronti dei loro portatori relativamente ai rischi da essa coperti».

«Art. 18. — L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) effettua con gli istituti e le sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, tutte le operazioni finanziarie previste dall'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, relative al finanziamento dei crediti nascenti dalle operazioni di cui alle lettere *a), b), c), f), g), h)* e *n)* dell'art. 15, della presente legge.

Limitatamente alle operazioni di cui alla lettera *g)* dell'art. 15, il Mediocredito centrale è inoltre autorizzato ad assumere, da solo o in consorzio, dai medesimi istituti e sezioni speciali i titoli, in lire o in valuta estera, loro derivanti dalle operazioni stesse.

Relativamente alle operazioni di cui al primo comma del presente articolo, non vigono per il Mediocredito centrale le limitazioni di cui al primo e quarto comma dell'art. 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni; gli istituti e le sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'art. 19 della stessa legge sono autorizzati ad effettuare qualsiasi operazione finanziaria sui crediti concernenti le operazioni predette anche se non previste dalle rispettive norme legislative e statutarie, fermi restando i limiti di somma stabiliti dalle norme stesse per i crediti che detti istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine possono concedere ad ogni singola impresa, nonché le caratteristiche dimensionali delle imprese con le quali gli istituti di cui alla legge 22 giugno 1950, n. 445, possono, a norma della legge stessa, operare.

Le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di cui al primo comma del presente articolo saranno stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenendo conto anche della durata delle operazioni, delle valute nelle quali sono espresse le transazioni e della variabilità del costo della provvista.

In caso di motivata urgenza, il Mediocredito centrale potrà rilasciare un affidamento riguardante il successivo intervento su operazioni sottoposte direttamente all'Istituto dalla sezione o dagli stessi operatori nazionali».

Il R.D. n. 639/1910 (richiamato nell'art. 7 del D.L. n. 251/1981, sopratrascritto) approva il testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2147):

Presentato dal Ministro del commercio con l'estero (RUGGIERO) l'8 marzo 1990.

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 9 marzo 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 10ª commissione il 14 marzo 1990 e approvato il 15 marzo 1990.

Camera dei deputati (atto n. 4681):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede legislativa, il 29 marzo 1990, con pareri delle commissioni I, V, VI, X e XI.

Esaminato dalla III commissione il 5 aprile 1990 e approvato il 10 aprile 1990.

90G0144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 1990.

Scioglimento del consiglio comunale di Ottati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Ottati (Salerno) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1989 negligendo così ad un preciso adempimento previsto dalla legge ed avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ottati (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Felice De Prisco è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1990

COSSIGA

GAVA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Ottati (Salerno) — al quale la legge assegna quindici membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1989.

Essendo, infatti, scaduto il termine di legge entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo, con provvedimento n. 2085/Rag. del 29 maggio 1989, notificato a tutti i consiglieri, diffidava il consiglio comunale a provvedere all'approvazione del bilancio entro 20 giorni dalla ricezione dell'atto di diffida al fine di evitare i provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Nella seduta del 7 gennaio 1990, il predetto organo consiliare non raggiungeva alcuna intesa per l'approvazione del sopracitato strumento contabile.

Pertanto, l'organo di controllo, con decisione n. 571 del 22 gennaio 1990, nominava dei commissari *ad acta* che hanno provveduto all'approvazione del bilancio di previsione 1989, con deliberazione n. 2115 del 9 febbraio 1990.

Il prefetto di Salerno ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 4 della legge del 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, disponendone la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsone del 1989, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ottati (Salerno) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Felice De Prisco.

Roma, 30 marzo 1990

Il Ministro dell'interno: GAVA

90A1989

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 marzo 1990.

Finanziamento del primo trimestre 1990 delle spese di parte corrente del Fondo sanitario nazionale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 51 della legge stessa, che prevede l'istituzione di un «Fondo sanitario nazionale» il cui importo viene stanziato, per la parte corrente, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, per la parte in conto capitale, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il secondo comma dell'art. 51 della citata legge n. 833, il quale stabilisce che le somme di cui al Fondo sanitario nazionale vengono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) fra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, su proposta del Ministero della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani sanitari nazionale e regionali e sulla base di indici e di standards, distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale;

Visto il decreto legislativo del 16 dicembre 1989, n. 418, con il quale sono state trasferite alla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome le attribuzioni consultive del Consiglio sanitario nazionale, di cui alla citata legge n. 833/78, in ordine agli aspetti istituzionali e ordinamentali inerenti alla gestione del Servizio sanitario nazionale, comprese la ripartizione del Fondo e la politica del personale;

Tenuto conto che la predetta conferenza Stato-regioni, in data 6 marzo 1990, ha espresso parere favorevole sulla proposta del Ministero della sanità di ripartizione, fra le regioni e province autonome, del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, per il 1990;

Visto il primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, il quale dispone, tra l'altro, che le assegnazioni trimestrali alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano da effettuarsi con decreti dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, per la parte di rispettiva competenza, non possono superare un quarto degli stanziamenti previsti;

Visto il secondo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 663/1979, convertito nella legge n. 33/1980, il quale stabilisce che, fino a quando non sarà approvato il piano sanitario nazionale, per la ripartizione di cui al comma precedente, si prescinde dagli indici e dagli standards previsti dal secondo comma dell'art. 51 della stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto che il CIPE con delibera del 15 marzo 1990 ha determinato, provvisoriamente, in L. 59.788.000.000.000 la quota annua 1990 da assegnare in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in quote trimestrali di L. 14.947.000.000.000;

Visto che il CIPE con la stessa delibera del 15 marzo 1990, ha determinato in L. 110.000.000.000 la quota annua 1990 da assegnare a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa in quote trimestrali di L. 27.500.000.000;

Visto il quarto comma dell'art. 51 della legge n. 833/78, modificato ed integrato dall'art. 6 della legge 7 agosto 1982, n. 526, con cui viene disposto che, in caso di mancato o ritardato invio ai Ministeri della sanità e del tesoro, da parte delle regioni e province autonome di

Trento e di Bolzano, del rendiconto trimestràle di cui al terzo comma dell'art. 50 della stessa legge n. 833/78, la quota di propria spettanza, deliberata dal CIPE, viene trasferita alle medesime in misura uguale alla corrispondente quota dell'esercizio precedente;

Preso atto che sono pervenuti i rendiconti del terzo trimestre 1989 da tutte le regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

Ritenuto necessario provvedere, per intanto, all'assegnazione ed all'erogazione, a titolo di acconto del primo trimestre 1990, della somma complessiva di L. 14.947.000.000.000 in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e di L. 27.500.000.000 in favore dell'Associazione italiana della Croce rossa;

Visto il cap. 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, che presenta le necessarie disponibilità sia in termini di competenza che di cassa;

Decreta:

Art. 1.

È assegnata, a titolo d'acconto, per il primo trimestre 1990, alle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonché alle province autonome di Trento e di Bolzano, la somma di L. 14.947.000.000.000 ripartita come appresso:

Regione Piemonte	L.	1.174.518.500.000
Regione Valle d'Aosta	»	22.530.250.000
Règione Lombardia	»	2.344.946.250.000
Provincia autonoma di Bolzano	»	90.810.750.000
Provincia autonoma di Trento	»	97.970.250.000
Regione Veneto	»	1.168.656.250.000
Regione Friuli-Venezia Giulia	»	326.061.750.000
Regione Liguria	»	523.737.750.000
Regione Emilia-Romagna	»	1.143.304.250.000
Regione Toscana.	»	995.813.500.000
Regione Umbria	»	230.890.250.000
Regione Marche	»	386.208.250.000
Regione Lazio	»	1.445.680.750.000
Regione Abruzzo	»	330.146.000.000
Regione Molise	»	90.063.750.000
Regione Campania.	»	1.401.003.000.000
Regione Puglia	»	993.087.000.000
Regione Basilicata	»	146.169.250.000
Regione Calabria	»	505.945.000.000
Regione Sicilia	»	1.143.111.750.000
Regione Sardegna	»	386.345.500.000
Totale	L.	14.947.000.000.000

È assegnato, inoltre, in favore dell'Associazione italiana della Croce rossa l'importo di L. 27.500.000.000 per le necessità finanziarie del primo trimestre 1990.

Art. 2.

È assunto l'impegno, a carico del cap. 5941 iscritto nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1990, per l'importo complessivo di L. 14.974.500.000.000, ai sensi del precedente art. 1.

Art. 3.

È autorizzato il versamento complessivo di L. 14.947.000.000.000 in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nella misura degli importi a fianco di ciascuna di esse indicati dal precedente art. 1.

È autorizzato, inoltre, il versamento di lire 27.500.000.000 in favore dell'Associazione italiana della Croce rossa di cui al precedente art. 1.

L'onere complessivo di L. 14.974.500.000.000 graverà sul cap. 5941 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1990.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1990
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 383

90A1993

DECRETO 4 aprile 1990.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 15 aprile 1985, relativamente alla quinta cedola, di scadenza 15 aprile 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 313156/66-AU-82 del 4 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 15 aprile 1985, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 15 aprile 1985, di durata ottennale, al tasso d'interesse annuo del 9,75%, per l'importo di 600 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale del 4 aprile 1985, con cui, fra l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU,

comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di marzo precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare relativamente alla quinta cedola — di scadenza 15 aprile 1990 — dei predetti certificati del Tesoro in ECU;

Visto il proprio decreto n. 622000/66-AU-82 del 21 marzo 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 12 maggio 1986, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 21 marzo 1986, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di marzo di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 26 marzo 1990, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 15 aprile 1985, attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla quinta cedola, di scadenza 15 aprile 1990, è di 241.953.000 ECU;

la media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di marzo 1990, è di L. 1.506,4 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 313156/66-AU-82 del 4 aprile 1985, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 241.953.000 ECU) dei CTE ottennali 9,75% con godimento 15 aprile 1985, ammonta a L. 35.536.604.920 relativamente alla quinta cedola, di scadenza 15 aprile 1990.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1990
Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 171

90A1994

DECRETO 4 aprile 1990.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 19 aprile 1989, relativamente alla prima cedola, di scadenza 19 aprile 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 570472/66-AU-184 del 12 aprile 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 1989, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 19 aprile 1989, di durata quinquennale, al tasso d'interesse annuo del 9,90%, per l'importo di 1.000 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale del 12 aprile 1989, con cui, fra l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di marzo precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare relativamente alla prima cedola — di scadenza 19 aprile 1990 — dei predetti certificati del Tesoro in ECU;

Visto il proprio decreto n. 571627/66-AU-184 del 16 febbraio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 1990, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 16 febbraio 1990, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di marzo di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 26 marzo 1990, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 19 aprile 1989 ualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla prima cedola, di scadenza 19 aprile 1990, è di 194.000.000 di ECU;

la media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alla borsa valori di Roma e di Milano, rilevante dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di marzo 1990, è di L. 1.506,4 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 570472/66-AU-184 del 12 aprile 1989, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 194.000.000 di ECU) dei CTE quinquennali 9,90% con godimento 19 aprile 1989, relativamente alla prima cedola, di scadenza

19 aprile 1990, ammonta a L. 25.315.428.600, oltre alla ritenuta fiscale di L. 3.616.490.000 da applicare sugli interessi stessi.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1990
Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 173

90A1995

DECRETO 4 aprile 1990.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 26 aprile 1988, relativamente alla seconda cedola, di scadenza 26 aprile 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 251666/66-AU-158 del 20 aprile 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 26 aprile 1988, di durata quadriennale, al tasso d'interesse annuo del 8,50%, per l'importo di 500 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale del 20 aprile 1988, con cui, fra l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di marzo precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare relativamente alla seconda cedola — di scadenza 26 aprile 1990 — dei predetti certificati del Tesoro in ECU;

Visto il proprio decreto n. 570419/66-AU-158 del 6 aprile 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 1989, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 6 aprile 1989, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di marzo di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 26 marzo 1990, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 26 aprile 1988, attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla seconda cedola, di scadenza 26 aprile 1990, è di 174.400.000 ECU;

la media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di marzo 1990, è di L. 1.506,4 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 251666/66-AU-158 del 20 aprile 1988, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 174.400.000 ECU) dei CTE quadriennali 8,50% con godimento 26 aprile 1988, relativamente alla seconda cedola, di scadenza 26 aprile 1990, ammonta a L. 19.539.514.400, oltre alla ritenuta fiscale di L. 2.791.359.000 da applicare sugli interessi stessi.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 1990
Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 172

90A1996

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 20 aprile 1990.

Assegnazione alla regione Calabria della somma di lire 100 miliardi per la realizzazione degli interventi di ripristino e riparazione delle opere pubbliche danneggiate dagli eventi alluvionali del 15 e 16 novembre 1987 nelle province di Catanzaro e Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, con il quale, all'art. 18, si dispone che il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sul presupposto di un programma globale degli interventi predisposto dalla regione Calabria, d'intesa con gli enti locali interessati e sentito il Consiglio dei Ministri, provvede all'assegnazione dei fondi, pari a lire 100.000.000.000, necessari per la realizzazione degli interventi di ripristino delle opere pubbliche danneggiate dagli eventi alluvionali del 15 e 16 novembre 1987 nelle province di Catanzaro e Reggio Calabria;

Visto il programma predisposto dalla regione Calabria, d'intesa con gli enti locali interessati, trasmesso al Dipartimento della protezione civile con le note n. 7484 del 20 aprile 1989 e n. 12150 del 27 giugno 1989;

Vista la nota n. 178 del 10 gennaio 1990 dell'assessorato ai lavori pubblici della regione Calabria riguardante il programma globale degli interventi da finanziare;

Sentito il Consiglio dei Ministri nella seduta del 6 aprile 1990;

Ritenuto di potersi procedere alla assegnazione dei fondi disposti dalla norma sopracitata;

Decreta:

Art. 1.

È assegnata alla regione Calabria la somma di L. 100.000.000.000 per la realizzazione degli interventi di ripristino e riparazione delle opere pubbliche danneggiate dall'eccezionale nubifragio abbattutosi nei giorni 15 e 16 novembre 1987 nelle province di Catanzaro e Reggio Calabria, come indicati nel programma predisposto dalla regione stessa e trasmesso al Dipartimento della protezione civile con le note n. 7484 del 20 aprile 1989, n. 12150 del 27 giugno 1989 e n. 178 del 10 gennaio 1990.

Art. 2.

La assegnazione di cui all'art. 1 è posta a carico del fondo per la protezione civile, con imputazione sullo stanziamento di cui al comma 1 dell'art. 18 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A2012

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in settima seduta comune, mercoledì 20 giugno 1990, alle ore 10, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di dieci componenti del Consiglio superiore della magistratura.

È conseguentemente revocata, a seguito e per effetto della legge 12 aprile 1990, n. 74, concernente «Modifica alle norme sul sistema elettorale e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura», la precedente convocazione della seduta comune del Parlamento, fissata per mercoledì 16 maggio 1990 alle ore 10.

90A2024

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1990, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1990, registro n. 4 Presidenza foglio n. 252, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» è stata autorizzata ad accettare il legato consistente in obbligazioni Cariplo per complessive L. 5.600.000, disposto dal sig. Aldo Ilario Rampinini, nato a Legnano il 23 aprile 1907 e deceduto a Milano il 28 marzo 1986, a favore dell'Opera don Gnocchi con testamento olografo del 23 novembre 1985, pubblicato dal notaio Paolo Consolandi di Milano il 24 aprile 1986 con il n. 70821/14513 di repertorio e registrato a Milano il 6 maggio 1986 al n. 08524/H.

90A1999

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 26 marzo 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati e comunque non oltre il 30 giugno 1990:

1) Area dei comuni di Villa Literno e Casal di Principe (Caserta). — Imprese impegnate nella realizzazione dei lavori concernenti il prog. PS3/123, disinquinamento del golfo di Napoli, costruzione vasche di depurazione; lavoratori disponibili dal 30 maggio 1988 o entro il 31 dicembre 1988:

   decreto-legge n. 20/1990;
   proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
   primo decreto ministeriale 8 agosto 1989.

2) Area dei comuni di Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo, Gricignano, Cesa, S. Arpino, Villa di Briano, Pignataro Maggiore (Caserta), S. Antimo, Giugliano (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione della rete dei collettori ed immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS3/146, disinquinamento del golfo di Napoli, resisi disponibili dal 5 ottobre 1982 o entro tre mesi dalla predetta data:

   decreto-legge n. 20/1990;
   proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
   primo decreto ministeriale 16 maggio 1983.

3) Area dei comuni di Cesa, Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo, Gricignano, S. Arpino, Villa Briano, Pignataro Maggiore (Caserta), S. Antimo e Giugliano (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione della rete dei collettori di immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS3/146, disinquinamento del golfo di Napoli, resisi disponibili dal 1° giugno 1984 od entro tre mesi dalla predetta data:

   decreto-legge n. 20/1990;
   proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
   primo decreto ministeriale 20 aprile 1985.

4) Area dei comuni nella provincia di Caserta: Capua, S. Tammaro, Cancello Arnone, Castelvolturno, S. Maria La Fossa. — Aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «ripristino ed adeguamento delle reti irrigue in sinistra e destra Volturno», finanziata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ente appaltante Consorzio di bonifica di Caserta; lavoratori disponibili dal 10 febbraio 1986 o entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986.

5) Area dei comuni di Cancello Arnone e Villa Literno (Caserta). — Realizzazione dell'opera pubblica «costruzione svincolo a livelli sfalsati tra la s.s. 264 e la s.p. Cancello Arnone-Villa Literno» appaltata dall'Anas; lavoratori disponibili dal 6 febbraio 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987.

6) Area dei comuni di Cancello Arnone e Villa Literno (Caserta). — Realizzazione dello svincolo a livelli sfalsati tra la s.s. 264 e la s.p. Cancello Arnone-Villa Literno appaltato dall'Anas; lavoratori resisi disponibili dal 1° agosto 1987 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

7) Area dei comuni di Nola e Marigliano (Napoli). — Aziende impegnate nella realizzazione dell'asse di supporto vicino aree sviluppo industriale di Napoli, e terra di lavoro, prog. SAI/NA 306/3/1, finanziato da ASI-Casmez; lavoratori disponibili dall'11 luglio 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

8) Area della provincia di Napoli. — Imprese impegnate nella costruzione nuova casa circondariale di Secondigliano, finanziato dal Ministero dei lavori pubblici; lavoratori resisi disponibili dal 29 agosto 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

9) Area industriale di Acerra (Napoli). — Realizzazione dello stabilimento Montefibre di Acerra (Napoli); lavoratori sospesi dal 1° dicembre 1977 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1978.

10) Area industriale di Acerra (Napoli). — Realizzazione dello stabilimento Montefibre di Acerra (Napoli); lavoratori sospesi dal 1° marzo 1978 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 29 aprile 1978.

11) Area industriale di Acerra (Napoli). — Realizzazione dello stabilimento Montefibre di Acerra (Napoli); lavoratori sospesi dal 15 ottobre 1978 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 9 febbraio 1979.

12) Area industriale di Acerra (Napoli). — Realizzazione dello stabilimento Montefibre; lavoratori sospesi dal 1° aprile 1979 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 26 luglio 1979.

13) Area industriale di Acerra (Napoli). — Realizzazione dello stabilimento Montefibre di Acerra (Napoli); lavoratori sospesi dal 1° agosto 1979 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 13 novembre 1981.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati e comunque non oltre il 30 giugno 1990:

1) Area dei comuni di Villa Literno e Casal di Principe (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione dell'impianto di depurazione e rete di collettori alla foce dei Regi Lagni in Villa Literno, progetto PS3/123, disinquinamento del golfo di Napoli, dal 7 gennaio 1982 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1982.

2) Area dei comuni di Villa Literno e Castelvolturno (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione dell'impianto di depurazione e rete di collettori alla foce dei Regi Lagni in Villa Literno, progetto PS3/123, disinquinamento del golfo di Napoli, sospesi dal 7 gennaio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

3) Area dei comuni di Villa Literno e Casal di Principe (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione dell'impianto di depurazione e della rete di collettori alla foce dei Regi Lagni, progetto PS3/123, disinquinamento del golfo di Napoli, finanziati dall'ex Casmez, resisi disponibili dal 21 aprile 1987 o entro otto mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

4) Crisi occupazionale area del comune di Villa Literno (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per la costruzione dell'impianto di depurazione e rete di collettori alla foce dei Regi Lagni, progetto PS3/123, disinquinamento del golfo di Napoli, sospesi dal 1° agosto 1982 o entro tre mesi da tale data:

delibera CIPI 5 maggio 1988;
proroga dal 1° luglio 1988 al 31 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 24 febbraio 1983.

5) Crisi occupazionale area del comune di Villa Literno (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per la costruzione dell'impianto di depurazione e rete di collettori alla foce dei Regi Lagni, progetto PS3/123, disinquinamento del golfo di Napoli, sospesi dal 1° agosto 1982 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1989 al 30 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 24 febbraio 1983.

6) Crisi occupazionale area del comune di Villa Literno (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per la costruzione dell'impianto di depurazione e rete di collettori alla foce dei Regi Lagni, progetto PS3/123, disinquinamento del golfo di Napoli, sospesi dal 1° agosto 1982 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 24 febbraio 1983.

7) Area dei comuni di Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo, S. Arpino, Villa di Briano, Pignataro Maggiore (Caserta), S. Antimo e Giugliano (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori relativi alla costruzione della rete dei collettori ed immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS3/146, disinquinamento del golfo di Napoli, resisi diponibili dal 23 gennaio 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984.

8) Area dei comuni di Cesa, Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo, Gricignano, S. Arpino, Villa di Briano, Frignano Maggiore (Caserta), S. Antimo, Giugliano (Napoli). — Realizzazione della rete dei collettori di immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS3/146, disinquinamento del golfo di Napoli, sospesi dal 2 gennaio 1985 o entro tre mesi dalla predetta data.

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 16 luglio 1985.

9) Area del comune di Valenzano (Bari). — Realizzazione di opere pubbliche; lavoratori sospesi dal 5 novembre 1983 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1984.

10) Area del comune di Valenzano (Bari). — Lavoratori dipendenti da aziende impegnate in lavorazioni di costruzione di opere pubbliche sospesi dal 31 marzo 1984 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1987.

11) Area del comune di Valenzano (Bari). — Imprese impegnate nella realizzazione di opere pubbliche: lavoratori resisi disponibili dal 7 settembre 1986 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

12) Area del comune di Paola (Cosenza). — Realizzazione della linea ferroviaria Paola-Cosenza, scavo della galleria San Marco, primo lotto, in località contrada Pantani; lavoratori sospesi dal 19 febbraio 1985 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga da cinquantaquattro a sessanta mesi;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986.

13) Area dei comuni di Melito, S. Antimo, Casandrino, Frattamaggiore, Grumo Nevano (Napoli), S. Arpino, Succivo (Caserta). — Imprese impegnate nella realizzazione del progetto speciale P53/194, disinquinamento del golfo di Napoli, finanziato dalla ex Casmez; lavoratori disponibili dal 28 aprile 1985 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 15 novembre 1985.

14) Area industriale di Acerra (Napoli). — Realizzazione dello stabilimento Montefibre di Acerra (Napoli); lavoratori sospesi dal 1° giugno 1978 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 22 settembre 1978.

15) Area del comune di Acerra (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospesi dal 3 maggio 1982 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1982.

16) Area industriale di Acerra (Napoli). — Realizzazione dello stabilimento Montefibre di Acerra (Napoli); lavoratori sospesi dal 1° settembre 1982 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 29 novembre 1982.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati e comunque non oltre il 30 giugno 1990:

1) Area dei comuni di Nola e Marigliano (Napoli). — Aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al progetto PS3/121B, disinquinamento del golfo di Napoli; lavoratori sospesi dal 10 ottobre 1983 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984.

2) Area dei comuni di Nola e Marigliano (Napoli). — Aziende impegnate nel progetto PS3/121 e PS3/121B, disinquinamento del golfo di Napoli, per conto della Casmez; lavoratori disponibili dal 26 luglio 1984 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984.

3) Area dei comuni di Fisciano, Baronissi e Mercato S. Severino (Salerno). — Realizzazione della seconda Università di Salerno; lavoratori sospesi dal 27 agosto 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984.

4) Crisi occupazionale area dei comuni di Fisciano, Baronissi e Mercato S. Severino (Salerno). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione della seconda Università di Salerno, sospesi dal 25 agosto 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

5) Area del comune di Fisciano (Salerno). — Imprese impegnate nella realizzazione della seconda Università della Campania, terzo stralcio; lavoratori sospesi dal 19 settembre 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1989.

6) Area dei comuni di Salerno. — Realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale, lotto F, per 164 alloggi in località S. Eustachio e lotto D, per 336 alloggi in località Matierno, finanziati con fondi della legge n. 219/1981 per conto del comune di Salerno; lavoratori sospesi dal 4 marzo 1985 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

7) Area dei comuni di Marcianise, S. Marco Evangelista, S. Nicola La Strada, Capodrise, Maddaloni, Recale (Caserta). — Aziende impegnate nell'esecuzione dell'opera pubblica PS3/147 disinquinamento del golfo di Napoli articolata su tre diversi contratti di affidamento: *a)* PS3/147, l'assieme rete, canali e collettori nell'area Casertana; *b)* PS3/147B, impianto di depurazione e collettori, completamente primo lotto funzionale; *c)*PS3/147C, impianto di depurazione e collettori, completamento impianto di depurazione; lavoratori resisi disponibili dall'11 marzo 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

8) Area del comune di Salerno. — Realizzazione della sede del Comando legione carabinieri in località Mercatello resisi disponibili dal 1° ottobre 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

9) Crisi occupazionale area della provincia di Caserta: comuni di Pietravairano, Pietramelara, Roccaromana, Pontelatone e Capua. — Lavoratori dipendenti da aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica «acquedotto Campania occidentale, quarto lotto, progetto PS29/86/4», finanziata dall'ex Casmez; lavoratori resisi disponibili dal 10 marzo 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

10) Area dei comuni di Pietravairano, Pietramelara, Roccaromana, Pontelatone, Capua e Presenzano (Caserta). — Realizzazione del terzo e quarto lotto dell'acquedotto Campania occidentale finanziato dall'ex Casmez; lavoratori sospesi dal 19 dicembre 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 27 maggio 1988.

11) Area dei comuni di S. Felice a Cancello e Arienzo (Caserta). — Realizzazione del progetto PS3/215, collettore Caudino, finanziato dall'ex Casmez; lavoratori disponibili dal 4 agosto 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

12) Area dei comuni della provincia di Caserta: Marcianise, S. Marco Evangelista, S. Nicola La Strada, Capodrise, Maddaloni e Recale. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione del progetto PS3/147, PS3/147B e PS3/147C. Impianto di depurazione e rete di collettori nell'area casertana, opera finanziata dalla ex Casmez, resisi disponibili dal 17 marzo 1986 o entro dodici mesi da tale data.

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

13) Area dei comuni di Marcianise, S. Marco Evangelista, S. Nicola La Strada, Capodrise, Maddaloni e Recale tutti in provincia di Caserta. — Realizzazione dell'opera pubblica «impianto di depurazione e rete collettori nell'area casertana di cui ai progetti PS3/147I assieme, PS3/147B e PS3/147C, finanziati dall'ex Casmez; lavoratori sospesi dall'11 maggio 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

14) Area del comune di Salerno. — Costruzione della circumvallazione di Salerno, secondo lotto, primo stralcio; lavoratori disponibili dal 1° settembre 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

15) Area della provincia di Salerno. — Lavoratori occupati presso le imprese impegnate nei lavori di disinquinamento del golfo di Napoli (Salerno). — Progetto PS3/141, resisi disponibili dall'8 settembre 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

16) Area del comprensorio Sele - Diano Cilento, comuni di: Sacco, Roscigno, Aquara, Bellosguardo, Castel S. Lorenzo, Roccadaspide, Capaccio, Agropoli, Torchiara, Laureana Cilento, Castelnuovo Cilento, Ascea, Perdifumo, Montecorice, Salento, Casalvelino, tutti in provincia di Salerno. — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione dell'acquedotto costiero Cilento Nord, PS29/135 finanziato dall'ex Casmez, resisi disponibili dal 10 novembre 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 15 marzo 1988.

17) Crisi occupazionale area del comune di Presenzano (Caserta). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella «costruzione dell'impianto idroelettico ENEL» finanziato con fondi ENEL e BEI, resisi disponibili dal 6 settembre 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

18) Area del comune di Presenzano (Caserta). — Imprese impegnate nella realizzazione della centrale idroelettrica ENEL finanziata con fondi ENEL e BEI; lavoratori disponibili dal 14 ottobre 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990.

19) Area del comune di Persano (Salerno). — Realizzazione del centro polifunzionale della protezione civile di Persano (Salerno); lavoratori sospesi dal 1° febbraio 1987 o entro dieci mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

20) Area del comune di S. Prisco (Caserta). — Realizzazione del progetto PS29/108, quinto lotto, acquedotto Campania occidentale, finanziato dall'ex Casmez; lavoratori sospesi dal 7 aprile 1987 o entro otto mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

21) Area dei comuni di Santa Marina, S. Giovanni a Piro, Roccagloriosa, Celle di Burgherie (Salerno). — Aziende impegnate nella realizzazione della costruzione «variante a scorrimento veloce alla s.s. - tronco Vallo della Lucania - Policastro Busentino, quarto lotto, progetto 5315» finanziata dall'ex Casmez; lavoratori resisi disponibili dal 14 settembre 1987 o entro dodici mesi:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

22) Area dei comuni di Centola, Camerota, Vibonati e Sapri (Salerno) — Realizzazione del progetto PS 29/1352, ampliamento sistemi acquedottistici del Cilento, finanziato dall'ex Casmez; lavoratori sospesi dal 5 ottobre 1987 o entro sei mesi dalla predetta data

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988.

23) Area dei comuni in provincia di Caserta. — Ampliamento ristrutturazione delle vasche di carico del serbatoio S. Clemente. prog. PS 29/250 e PS 29/252 finanziata dall'ex Casmez: lavoratori sospesi dal 2 dicembre 1987 o entro dieci mesi da tale data

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988.

24) Area dei comuni di Maddaloni e Marcianise (Caserta). — Realizzazione dello «scalo smistamento merci tra i comuni di Maddaloni e Marcianise», finanziato dell'Ente ferrovie dello Stato; lavoratori sospesi dal 14 marzo 1988 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988.

25) Area del comune di Vallo della Lucania (Salerno). — Imprese impegnate nella realizzazione dell'opera «Strada a scorrimento veloce Vallo Scalo-Futani» appaltato dall'Amministrazione provinciale di Salerno; lavoratori resisi disponibili dal 1° settembre 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

26) Area dei comuni di Nocera Superiore, Nocera Inferiore, S. Valentino Torio e Sarno (Salerno). — Aziende impegnate nella realizzazione della «linea ferroviaria a monte del Vesuvio» finanziata dall'Ente ferrovie dello Stato: lavoratori disponibili a decorrere dal 5 settembre 1988:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

27) Area del comune di Marcianise (Caserta). — Imprese impegnate nell'ampliamento dell'autostrada del Sole A2, costruzione nuova barriera Napoli nord e modifica rami di svincolo della stazione Caserta sud, finanziati dall'ANAS e resisi disponibili dal 4 luglio 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

28) Area dei comuni di Campagna e Serre (Salerno). — Imprese impegnate nella realizzazione del «centro polifunzionale della protezione civile» finanziato dal Ministero della difesa e BEI; lavoratori resisi disponibili dal 1° settembre 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati e comunque non oltre il 30 giugno 1990:

1) Area dei comuni di Nola e Marigliano (Napoli). — Completamento dei lavori relativi al progetto PS3/121, disinquinamento del golfo di Napoli, impianto di depurazione Nola-Marigliano; lavoratori disponibili dal 5 gennaio 1981 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 23 marzo 1981.

2) Area dei comuni di Nola e Marigliano (Napoli). Aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al progetto PS3/121B, disinquinamento del golfo di Napoli, impianto di depurazione di Nola-Marigliano; lavoratori sospesi dal 25 giugno 1982 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 29 novembre 1982.

3) Area dei comuni di Nola e Marigliano (Napoli). — Aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al progetto PS3/121 e PS3/121B, disinquinamento del golfo di Napoli; lavoratori sospesi dall'8 novembre 1982 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 22 giugno 1983.

4) Area industriale di Napoli-Bagnoli — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella ristrutturazione dello stabilimento Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli, sospesi dal 3 gennaio 1983 o entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 19 aprile 1983.

5) Area del comune di Napoli. — Ristrutturazione stabilimento Nuova-Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli; lavoratori sospesi dal 4 luglio 1983 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1983.

6) Area del comune di Napoli-Bagnoli. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella ristrutturazione dello stabilimento della S.p.a. Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli, sospesi dal 1° febbraio 1984 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 5 maggio 1984.

7) Area del comune di Napoli. — Ristrutturazione stabilimento Nuova Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli; lavoratori sospesi dal 3 settembre 1984 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 9 aprile 1985.

8) Area del comune di Napoli. — Ristrutturazione dello stabilimento S.p.a. Nuova Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli: lavoratori sospesi dal 10 giugno 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 15 novembre 1985.

9) Area del comune di Napoli-Bagnoli. Ristrutturazione dello stabilimento Italsider C.S.I. di Bagnoli; lavoratori sospesi dal 18 maggio 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

10) Area del comune di Napoli. zone di S Giovanni a Teduccio, Barra e Ponticelli. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione dell'opera pubblica di disinquinamento del golfo di Napoli, progetto speciale PS3/2 realizzazione del primo lotto, sospesi dall'8 ottobre 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985.

11) Area del comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella costruzione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al programma finanziato dal Commissariato straordinario di Governo di Napoli, con fondi della legge 219/1981, titolo VIII, sospesi dal 17 dicembre 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985.

12) Area del comune di Napoli. — Realizzazione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al programma finanziato dal commissario straordinario di Governo di Napoli, con fondi della legge n. 219/81, titolo VIII; lavoratori sospesi dal 15 aprile 1985 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 15 novembre 1985.

13) Area del comune di Napoli. — Imprese impegnate nella costruzione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria «titolo VIII della legge n. 219/1981»; lavoratori sospesi dal 9 maggio 1988 o entro il 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

14) Area dei comuni della provincia di Napoli. — Realizzazione di 7.706 alloggi e relative opere di urbanizzazione primarie e secondarie di cui al programma finanziato dal commissario straordinario di Governo della regione Campania con fondi della legge n. 219/1981, titolo VIII; lavoratori sospesi dal 15 gennaio 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

15) Area dei comuni in provincia di Napoli: Quarto, Pozzuoli, Volla, Striano, Casalnuovo, Brusciano, Castel Cisterna, S. Vitaliano, Cercola, Pomigliano d'Arco, Marigliano, Casoria, Caivano, Boscoreale, Afragola, Melito, S. Antimo. — Realizzazione di 7.706 alloggi e relative opere di urbanizzazione primarie e secondarie di cui al programma finanziato dal commissario straordinario di Governo della regione Campania con fondi di cui al titolo VIII della legge n. 219/1981; lavoratori sospesi dal 9 febbraio 1987 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

16) Area dei comuni in provincia di Napoli: Quarto, Pozzuoli, Volla, Striano, Casalnuovo, Brusciano, Castelcisterna, S. Vitaliano, Cercola, Pomigliano d'Arco, Marigliano, Casoria, Caivano, Boscoreale, Afragola, Melito, S. Antimo. — Imprese impegnate nella realizzazione di 7.706 alloggi e relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria, progetto finanziato dal C.S.G. della regione Campania; fondi del titolo VIII, legge n. 219/1981; lavoratori sospesi dal 1° aprile 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 24 febbraio 1989.

17) Area dei comuni di Castellammare di Stabia e Gragnano (Napoli). — Realizzazione della variante esterna di Castellammare di Stabia, s.s. 145, primo lotto, primo stralcio; lavoratori sospesi dal dall'8 luglio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 15 novembre 1985.

18) Area dei comuni di Castellammare di Stabia e Gragnano (Napoli). — Realizzazione della variante esterna di Castellammare di Stabia, s.s. 145, primo lotto, primo stralcio; lavoratori sospesi dal 1° agosto 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

19) Area del comune di Napoli. — Realizzazione del «completamento di 6 edifici a torre per complessivi 216 alloggi» in località Masseria Cardone di Napoli, finanziamento legge n. 457/1978, staz. app. I.A.C.P.; lavoratori disponibili dal 17 gennaio 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

20) Area del comune di Napoli. — Costruzione di 6 fabbricati per un totale di 216 alloggi nel comune di Napoli, finanziati dall'I.A.C.P.; lavoratori disponibili dal 3 luglio 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

21) Area del comune di Afragola (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione di «costruzione e distribuzione della rete gas metano» finanziati dall'ex Casmez; lavoratori resisi disponibili dal 5 maggio 1986 od entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

22) Area del comune di Afragola (Napoli). — Aziende impegnate nella realizzazione di «costruzione e distribuzione della rete gas metano» finanziati dall'ex Casmez; lavoratori sospesi dal 30 maggio 1988 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990.

23) Area del comune di Bacoli (Napoli). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella costruzione di 101 alloggi e relative opere di urbanizzazione primarie e sistemazione esterna, finanziate dal Ministro della protezione civile, resisi disponibili dal 25 marzo 1987 od entro nove mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 15 marzo 1988.

24) Area del comune di Bacoli (Napoli). — Realizzazione di 101 alloggi e relative opere di urbanizzazione primaria e sistemazione esterna, finanziamenti del Ministro della protezione civile; lavoratori sospesi dall'8 febbraio 1988 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988.

25) Area del comune di Pozzuoli (Napoli). — Realizzazione dei lavori di infrastrutture primaria e primo stralcio, appaltata dall'I.A.C.P. di Napoli e finanziata ai sensi della legge n. 471/1971; lavoratori sospesi dal 6 febbraio 1987 o entro dieci mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

26) Area del comune di Napoli. — Imprese impegnate nella realizzazione del «Centro direzionale e relative infrastrutture» finanziato in parte con fondi FIO-FERS e mutuo BEI; lavoratori sospesi dal 15 aprile 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1990.

27) Area del comune di Napoli. — Costruzione nuova barriera di Napoli Est e nuovo casello Pomigliano d'Arco, finanziata dall'ANAS; lavoratori sospesi dal 1° ottobre 1987 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

28) Area del comune di Lamezia Terme (Catanzaro). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dello stabilimento SIR, sospesi dal 21 gennaio 1978 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 20/1990;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 28 febbraio 1990;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1979.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. I.R.E. - Industrie riunite eurodomestici*, con sede in Comerio (Varese), uffici di Comerio (Varese), unità in provincia di Napoli, unità in provincia di Siena, unità in provincia di Trento e unità in provincia di Varese:

periodo: dal 6 febbraio 1989 al 6 agosto 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dall'8 febbraio 1988;
pagamento diretto: no.

2) *S.r.l. I.R.E. - Industrie riunite eurodomestici*, con sede in Comerio (Varese), uffici di Comerio (Varese), unità in provincia di Napoli, unità in provincia di Siena, unità in provincia di Trento e unità in provincia di Varese:

periodo: dal 7 agosto 1989 al 4 febbraio 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dall'8 febbraio 1988;
pagamento diretto: no.

3) *S.p.a. Filiberti*, con sede in Cavaria (Varese) e stabilimento di Cajello (Varese):

periodo: dall'8 maggio 1989 al 5 novembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dall'8 maggio 1989;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Filiberti*, con sede in Cavaria (Varese) e stabilimento di Cajello (Varese):

periodo: dal 6 novembre 1989 al 6 maggio 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dall'8 maggio 1989;
pagamento diretto: si.

5) *S.r.l. Manifattura di Villa d'Ogna* ora *Industria commercio e finanza*, con sede in Villa d'Ogna (Bergamo) e stabilimento di Villa d'Ogna (Bergamo):

periodo: dal 1° ottobre 1987 al 27 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/1977, sino al 22 marzo 1988.

6) *S.r.l. Manifattura di Villa d'Ogna* ora *Industria commercio e finanza*, con sede in Villa d'Ogna (Bergamo) e stabilimento di Villa d'Ogna (Bergamo):

periodo: dal 28 marzo 1988 al 25 settembre 1988;
causale: crisi aziendale CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in concordato preventivo.

7) *S.p.a. I.Pla.Ve.*, con sede in Milano e stabilimento di Arco (Trento), depositi vari, uffici di Milano:

periodo: dal 20 novembre 1989 al 24 novembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/1985, decreto-legge n. 337/1989) - CIPI 6 agosto 1987;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1982: dal 27 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *Istituto sieroterapico Serafino Belfanti*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 10 aprile 1989 all'8 ottobre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

9) *Istituto sieroterapico Serafino Belfanti*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 9 ottobre 1989 al 31 marzo 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Fidenza vetraria*, con sede in Milano, stabilimento di Fidenza (Parma) e uffici di Milano:

periodo: dal 25 settembre 1989 al 25 marzo 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 25 settembre 1989;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Fonderie ed officine Saronno*, con sede in Milano e stabilimento di Saronno (Varese):

periodo: dal 20 luglio 1988 al 15 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1982: dal 1° febbraio 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in concordato preventivo.

12) *S.p.a. C.R.D.M. - Cartiere riunite Donzelli e meridionali*, con sede in Cologno Monzese (Milano) e stabilimenti di Besozzo (Milano), Isola del Liri (Frosinone), Toscolano (Brescia):

periodo: dal 30 ottobre 1989 al 29 aprile 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/1985) - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 30 maggio 1983: dal 1° gennaio 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *S.p.a. Dolomite Franchi*, con sede in Brescia e stabilimento di Marone (Brescia):

periodo: dal 9 ottobre 1989 al 31 marzo 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1987: dal 13 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Sae Sadelmi* già *Sae Gruppo Sae Sadelmi*, con sede in Milano, centri nazionali e centro costruzione impianti di Bologna:

periodo: dal 25 dicembre 1989 al 24 giugno 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 28 dicembre 1987;
pagamento diretto: no.

15) *S.p.a. Sae sud* gruppo *Sae Sadelmi*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo dal 25 dicembre 1989 al 24 giugno 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 28 dicembre 1987;
pagamento diretto: no.

16) *S.p.a. Sae Towers* gruppo *Sae Sadelmi*, con sede in Milano e stabilimento di Maggianico (Como):

periodo: dal 25 dicembre 1989 al 24 giugno 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 28 dicembre 1987;
pagamento diretto: no.

17) *S.p.a. Linificio canapificio nazionale*, con sede in Milano per la sola unità di Frattamaggiore (Napoli):

periodo: dal 20 febbraio 1989 al 20 agosto 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 12 febbraio 1988: dal 23 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. O.M.M. Officine meccanotessili Monza*, con sede in Monza (Milano) e stabilimento di Monza (Milano):

periodo: dal 18 maggio 1987 al 17 novembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 31 ottobre 1986: dal 19 maggio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/1977.

19) *S.p.a. I cotoni di Sondrio* già *Sondrio cotonificio*, con sede in Sondrio e stabilimento di Sondrio:

periodo: dal 25 settembre 1989 al 14 marzo 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1983: dal 1° ottobre 1983;
pagamento diretto: si;
con esclusione della divisione tessuti dal 1° gennaio 1989.

20) *S.p.a. Icrot lavorazioni sussidiarie Finsider*, con sede in Genova, presso stabilimenti siderurgici Finsider nazionali:

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 1° luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Icrot lavorazioni sussidiarie Finsider*, con sede in Genova, presso stabilimenti siderurgici Finsider nazionali:

periodo: dal 2 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

22) *S.r.l. Officine meccaniche ing. Giuseppe dell'Orto*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 10 aprile 1989 all'8 ottobre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

23) *S.r.l. Officine meccaniche ing. Giuseppe dell'Orto*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 9 ottobre 1989 all'8 aprile 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

24) *S.p.a. F.B.M. Hudson Italiana* ex *Costr. Mecc. F.B.M.*, con sede in Milano e stabilimenti di Milano e Terno d'Isola (Bergamo):

periodo: dal 31 luglio 1989 al 28 gennaio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 1° marzo 1988: dal 2 febbraio 1987;
pagamento diretto: no.

25) *S.p.a. Agis - Società impianti industriali*, con sede in Taranto e stabilimento di Taranto:

periodo: dal 21 ottobre 1989 al 1° aprile 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 9 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
con esclusione lav. della divisione manutenzione presso Ilva di Taranto.

26) *S.p.a. Star - Stabilimenti alimentari*, con sede in Agrate Brianza (Milano) e stabilimenti di Grate Brianza (Milano), Carnate (Milano), Sarno (Salerno):

periodo: dal 28 agosto 1989 al 25 febbraio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 14 novembre 1985: dal 1° settembre 1985;
pagamento diretto: no.

27) *S.p.a. Fontana Ovest*, con sede in Trezzano sul Naviglio (Milano), deposito di Torino:

periodo: dal 3 aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 3 aprile 1989;
pagamento diretto: si.

28) *S.p.a. Fontana Ovest*, con sede in Trezzano sul Naviglio (Milano), deposito di Torino:

periodo: dal 2 ottobre 1989 al 1° aprile 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 3 aprile 1989;
pagamento diretto: si.

29) *S.p.a. Elettrochimica solfuri e cloroderivati - Gruppo Solvay*, con sede in Tavazzano con Villavesco (Milano) e stabilimento di Tavazzano con Villavesco (Milano):

periodo: dal 1° novembre 1989 al 29 aprile 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 28 dicembre 1987;
pagamento diretto: no.

30) *S.p.a. Sihi Idromeccanica*, con sede in Milano e stabilimento di Cologno Monzese (Milano):

periodo: dal 4 luglio 1988 al 1° gennaio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 4 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

31) *S.p.a. Sihi Idromeccanica*, con sede in Milano e stabilimento di Cologno Monzese (Milano):

periodo: dal 2 gennaio 1989 al 31 marzo 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 4 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

32) *S.p.a. Bernardelli Vincenzo*, con sede in Gardone Val Trompia (Brescia) e stabilimento di Gardone Val Trompia (Brescia):

periodo: dal 3 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 4 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

33) *S.p.a. Bernardelli Vincenzo*, con sede in Gardone Val Trompia (Brescia) e stabilimento di Gardone Val Trompia (Brescia):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 15 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 4 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

34) *S.r.l. A.M.C. Chemicals*, con sede in Garlate (Como) e stabilimento di Garlate (Como):

periodo: dal 28 luglio 1988 al 27 agosto 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 29 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

35) *S.a.s. Confezione Rossella di R. Abbiati & C.*, con sede in Calcinate (Bergamo) e stabilimento di Calcinate (Bergamo):

periodo: dal 1° dicembre 1987 al 29 maggio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 1° dicembre 1987;
pagamento diretto: si;
art. 21, comma quinto, lettere *a)* e *b)* sino al 22 marzo 1988, legge n. 675/1977.

36) *S.a.s. Confezione Rossella di R. Abbiati & C.*, con sede in Calcinate (Bergamo) e stabilimento di Calcinate (Bergamo):

periodo: dal 30 maggio 1988 al 27 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 1° dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

37) *S.a.s. Confezione Rossella di R. Abbiati & C.*, con sede in Calcinate (Bergamo) e stabilimento di Calcinate (Bergamo):

periodo: dal 28 novembre 1988 al 4 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 1° dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

38) *S.p.a. S - L - H*, con sede in Treviglio (Bergamo) e stabilimenti di Pieve di Cento (Bologna) e Treviglio (Bergamo):

periodo: dal 28 agosto 1989 al 25 febbraio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 29 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

39) *S.p.a. Italsider*, con sede in Genova e unità nazionali:

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 1° luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

40) *S.p.a. Italsider*, con sede in Genova e unità nazionali:

periodo: dal 2 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

41) *S.r.l. Antonio Nova*, con sede in Legnano (Milano) e stabilimento di Legnano (Milano):

periodo: dal 2 ottobre 1989 al 1° aprile 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 3 ottobre 1988;
pagamento diretto: si.

42) *S.p.a. Secosid*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 1° luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

43) *S.p.a. Secosid*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 2 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

44) *S.p.a. Ceramica Figino* già *Ceramica Tenax*, con sede in Figino Serenza (Como) e stabilimento di Milano:

periodo: dal 19 giugno 1989 al 17 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 20 giugno 1988;
pagamento diretto: si.

45) *S.p.a. Safi-Conel*, con sede in Cormano (Milano) e stabilimenti di Birone di Giussano (Milano) e Cormano (Milano):

periodo: dal 21 novembre 1988 al 21 maggio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 21 novembre 1988;
pagamento diretto: no.

46) *S.p.a. Safi-Conel*, con sede in Cormano (Milano) e stabilimenti di Birone di Giussano (Milano) e Cormano (Milano):

periodo: dal 22 maggio 1989 al 19 novembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 21 novembre 1988;
pagamento diretto: no.

47) *S.n.c. Retil di Neri F. & C.*, con sede in Colico (Como) e stabilimento di Colico (Como):

periodo: dal 19 giugno 1989 al 17 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 20 giugno 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in amministrazione controllata.

48) *S.n.c. Retil di Neri F. & C.*, con sede in Colico (Como) e stabilimento di Colico (Como):

periodo: dal 18 dicembre 1989 al 17 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 20 giugno 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in amministrazione controllata.

49) *S.p.a. Enrico Mandelli*, con sede in Merate (Como) e stabilimento di Merate (Como):

periodo: dall'11 settembre 1989 all'11 marzo 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 12 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

50) *S.r.l. Safica - Soc. anonima fabbrica italiana conserve alimentari*, con sede in Milano e stabilimento di Grado (Gorizia):

periodo: dal 1° marzo 1989 al 27 agosto 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 1° marzo 1989;
pagamento diretto: si.

51) *S.r.l. Safica - Soc. anonima fabbrica italiana conserve alimentari*, con sede in Milano e stabilimento di Grado (Gorizia):

periodo: dal 28 agosto 1989 al 25 febbraio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 1° marzo 1989;
pagamento diretto: si.

52) *S.p.a. Bridgeport Brass*, con sede in Ponte S. Pietro (Bergamo) e stabilimento di Ponte S. Pietro (Bergamo):

periodo: dal 29 maggio 1989 al 26 novembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 29 maggio 1989;
pagamento diretto: si.

53) *S.p.a. Bridgeport Brass*, con sede in Ponte S. Pietro (Bergamo) e stabilimento di Ponte S. Pietro (Bergamo):

periodo: dal 27 novembre 1989 al 27 maggio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 29 maggio 1989;
pagamento diretto: si.

54) *S.p.a. Sagdos*, con sede in Brugherio (Milano) e stabilimento di Brugherio (Milano):

periodo: dal 27 luglio 1989 al 27 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 27 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in concordato preventivo.

55) *S.p.a. Franzoni Filati*, con sede in Esine (Brescia) e stabilimento di Esine (Brescia):

periodo: dal 21 agosto 1989 al 18 febbraio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 21 agosto 1989;
pagamento diretto: si.

56) *S.p.a. Majmar*, con sede in Milano e stabilimento di Caleppio di Settala (Milano), uffici di Milano:

periodo: dal 1° luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 1° luglio 1989;
pagamento diretto: si.

57) *S.p.a. Majmar*, con sede in Milano e stabilimento di Caleppio di Settala (Milano), uffici di Milano:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 1° luglio 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 1° luglio 1989;
pagamento diretto: si.

58) *S.p.a Kentelle*, con sede in Settimo Milanese (Milano) e stabilimento di Settimo Milanese (Milano):

periodo: dal 26 giugno 1989 al 24 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 26 giugno 1989;
pagamento diretto: si.

59) *S.r.l. Adda telefonia*, con sede in Milano e stabilimento di Cassano d'Adda (Milano):

periodo: dal 24 novembre 1989 al 20 maggio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 21 novembre 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 21 novembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

60) *S.p.a. Imperial Elettronics* già *Irt-Firt*, con sede in Brembate Sopra ora Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 1° luglio 1989 al 12 novembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 11 marzo 1985: dal 19 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.n.c. Sarmetal*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 27 marzo 1989 al 24 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.n.c. Calzaturificio F.lli Moscariello*, con sede in Angri (Salerno) e stabilimento di Angri (Salerno):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 14 maggio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Mabruvi*, con sede in Napoli e stabilimento di Saviano (Napoli):

periodo: dal 23 gennaio 1989 al 22 luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 25 gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Mabruvi*, con sede in Napoli e stabilimento di Saviano (Napoli):

periodo: dal 23 luglio 1989 al 21 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 25 gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Antico opificio serico cugini De Negri*, con sede in Caserta e stabilimento di S. Leucio (Caserta):

periodo: dal 3 ottobre 1988 al 2 aprile 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 5 ottobre 1987;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Antico opificio serico cugini De Negri*, con sede in Caserta e stabilimento di S. Leucio (Caserta):

periodo: dal 3 aprile 1989 al 1° ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 5 ottobre 1987;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Moneta Industrie*, con sede in Casalnuovo di Napoli (Napoli) e stabilimento di Casalnuovo (Napoli):

periodo: dal 19 luglio 1989 al 14 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 luglio 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 19 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.a.s. Ceramiche Aita di Ponticelli Salvatore & C.*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli):

periodo: dal 3 agosto 1988 al 2 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 18 giugno 1984;
pagamento diretto: si.

9) *S.a.s. Ceramiche Aita di Ponticelli Salvatore & C.*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli):

periodo: dal 3 febbraio 1989 al 15 maggio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 18 giugno 1984;
pagamento diretto: si.

10) *S.a.s. Ceramiche Aita di Ponticelli Salvatore & C.*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli):

periodo: dal 16 maggio 1989 al 15 novembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 16 maggio 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 16 maggio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.a.s. Ceramiche Aita di Ponticelli Salvatore & C.*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli):

periodo: dal 16 novembre 1989 al 13 maggio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 16 maggio 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 16 maggio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.r.l. Lubrano & C.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 26 giugno 1989 al 25 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 27 giugno 1988;
pagamento diretto: si.

13) *S.r.l. Lubrano & C.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 26 dicembre 1989 al 15 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 27 giugno 1988;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. I.T.C. - Industria termotecnica campana*, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli) e stabilimento di S. Giorgio a Cremano (Napoli):

periodo: dal 16 gennaio 1989 al 15 luglio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 19 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Wood Working*, con sede in Gricignano d'Aversa (Caserta) e stabilimento di Gricignano d'Aversa (Caserta):

periodo: dal 10 settembre 1988 al 9 marzo 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 10 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Wood Working*, con sede in Gricignano d'Aversa (Caserta) e stabilimento di Gricignano d'Aversa (Caserta):

periodo: dal 10 marzo 1989 al 9 settembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 10 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. I.C.I. Sud*, con sede in Giugliano in Campania (Napoli) e stabilimenti di Ariccia (Roma) e Giugliano in Campania (Napoli):

periodo: dal 27 febbraio 1989 al 7 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 6 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. I.C.I. Sud*, con sede in Giugliano in Campania (Napoli) e stabilimenti di Ariccia (Roma) e Giugliano in Campania (Napoli):

periodo: dall'8 marzo 1989 al 7 settembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'8 marzo 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dall'8 marzo 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

19) *S.p.a. I.C.I. Sud*, con sede in Giugliano in Campania (Napoli) e stabilimenti di Ariccia (Roma) e Giugliano in Campania (Napoli):

periodo: dall'8 settembre 1989 al 4 marzo 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'8 marzo 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dall'8 marzo 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

20) *S.a.s. Calzaturificio Gigliola*, con sede in Portici (Napoli) e stabilimento di Portici (Napoli):

periodo: dall'8 febbraio 1989 al 7 agosto 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'8 febbraio 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dall'8 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

21) *S.a.s. Calzaturificio Gigliola*, con sede in Portici (Napoli) e stabilimento di Portici (Napoli):

periodo: dall'8 agosto 1989 al 7 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'8 febbraio 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dall'8 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

22) *S.a.s. Calzaturificio Gigliola*, con sede in Portici (Napoli) e stabilimento di Portici (Napoli):

periodo: dall'8 febbraio 1990 al 5 agosto 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'8 febbraio 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dall'8 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

23) *S.r.l. Raimo costruzioni*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 30 gennaio 1989 al 29 luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 30 gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

24) *S.r.l. Raimo costruzioni*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 30 luglio 1989 al 28 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 30 gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a. Ceramica Meridionale Uda*, con sede in Salerno e stabilimento di Salerno:

periodo: dal 28 agosto 1989 al 25 febbraio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 1° marzo 1988: dal 1° settembre 1987;
pagamento diretto: si.

26) *S.p.a. S.A.D.I.*, con sede in Napoli e stabilimento di Marcianise (Caserta):

periodo: dal 29 maggio 1989 al 28 novembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: si.

27) *S.p.a. S.A.D.I.*, con sede in Napoli e stabilimento di Marcianise (Caserta):

periodo: dal 29 novembre 1989 al 27 maggio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: si.

28) *S.r.l. La Meccanica Nese*, con sede in Salerno e stabilimento di Salerno:

periodo: dal 6 giugno 1989 al 3 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 giugno 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 6 giugno 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

29) *S.r.l. La Meccanica Nese*, con sede in Salerno e stabilimento di Salerno:

periodo: dal 4 dicembre 1989 al 3 giugno 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 giugno 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 6 giugno 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

30) *S.p.a Metallurgica Vallepiana*, con sede in Giffoni Vallepiana (Salerno) e stabilimento di Giffoni Vallepiana (Salerno):

periodo: dal 6 marzo 1989 al 5 settembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 7 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

31) *S.p.a. Metallurgica Vallepiana*, con sede in Giffoni Vallepiana (Salerno) e stabilimento di Giffoni Vallepiana (Salerno):

periodo: dal 6 settembre 1989 al 4 marzo 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 7 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

32) *S.p.a. Marceo*, con sede in Carinaro (Caserta) e stabilimenti di Carinaro (Caserta) e Gricignano (Caserta):

periodo: dal 24 settembre 1989 al 18 marzo 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 26 giugno 1989: dal 23 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

33) *S.r.l. Alven*, con sede in Portici (Napoli) e stabilimento di S. Sebastiano al Vesuvio (Napoli):

periodo: dal 26 settembre 1988 al 25 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 26 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

34) *S.r.l. Alven*, con sede in Portici (Napoli) e stabilimento di S. Sebastiano al Vesuvio (Napoli):

periodo: dal 26 marzo 1989 al 24 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 26 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

35) *Ditta Cozzolino Vincenzo*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 12 luglio 1989 al 7 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 12 luglio 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 12 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

36) *S.a.s. Calzaturificio Diomira & C.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 24 maggio 1989 al 23 novembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 24 maggio - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 24 maggio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

37) *S.a.s. Calzaturificio Diomira & C.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 24 novembre 1989 al 20 maggio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 24 maggio 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 24 maggio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

38) *S.p.a. Newco*, con sede in Pianodardine (Avellino) e stabilimento di Pianodardine (Avellino):

periodo: dal 26 maggio 1989 al 25 novembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 26 maggio 1989;
pagamento diretto: si.

39) *S.p.a. Newco*, con sede in Pianodardine (Avellino) e stabilimento di Pianodardine (Avellino):

periodo: dal 26 novembre 1989 al 20 maggio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 26 maggio 1989;
pagamento diretto: si.

40) *S.p.a. Grace Italiana*, con sede in Milano e stabilimento di Melito (Napoli):

periodo: dal 29 maggio 1989 al 26 novembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 29 maggio 1989;
pagamento diretto: si.

41) *S.r.l. Asa Costruzioni*, con sede in S. Sebastiano al Vesuvio (Napoli) e stabilimento di S. Sebastiano al Vesuvio (Napoli):

periodo: dal 22 febbraio 1989 al 21 agosto 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 22 febbraio 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 22 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

42) *S.r.l. Asa Costruzioni*, con sede in S. Sebastiano al Vesuvio (Napoli) e stabilimento di S. Sebastiano al Vesuvio (Napoli):

periodo: dal 22 agosto 1989 al 19 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 22 febbraio 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 22 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

43) *S.r.l. Asa Costruzioni*, con sede in S. Sebastiano al Vesuvio (Napoli) e stabilimento di S. Sebastiano al Vesuvio (Napoli):

periodo: dal 20 febbraio 1990 al 19 agosto 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 22 febbraio 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 22 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. S.V.A.R.*, con sede in Latina e stabilimento di Latina:

periodo: dal 16 gennaio 1989 al 15 luglio 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989: dal 18 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Industria alimentari Vivi*, con sede in Monterosi (Viterbo) e stabilimento di Monterosi (Viterbo):

periodo: dal 28 agosto 1989 al 25 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 2 marzo 1987 - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 2 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Industria alimentari Vivi*, con sede in Monterosi (Viterbo) e stabilimento di Monterosi (Viterbo):

periodo: dal 26 febbraio 1990 al 2 marzo 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 2 marzo 1987 - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 2 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.r.l. Roman Plastic*, con sede in Ardea (Roma) e stabilimento di Ardea (Roma):

periodo: dal 26 marzo 1989 al 24 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 26 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

5) *S.r.l. Sogeparf*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 2 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. La Generale giocattoli* già *Polistil generale giocattoli*, con sede in Milano e stabilimento di Cologne Bresciano (Brescia):

periodo: dal 22 gennaio 1990 al 22 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 25 luglio 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 25 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale no.

2) *S.p.a. Aturia*, con sede in Milano e stabilimento di Gessate (Milano):

periodo: dal 28 agosto 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 16 novembre 1988: dal 31 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Angelo Zoli*, con sede in Gardone val Trompia (Brescia) e stabilimento di Gardone Val Trompia (Brescia):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 1° luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 22 dicembre 1987 - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 1° luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *Losa Ettore*, con sede in Vercurago (Bergamo) e stabilimento di Vercurago (Bergamo):

periodo: dal 3 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 17 dicembre 1987 - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 7 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *Losa Ettore*, con sede in Vercurago (Bergamo) e stabilimento di Vercurago (Bergamo):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 1° luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 17 dicembre 1987 - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 7 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.a.s. Milani Cesare di Battista Milani & C.*, con sede in Marzano (Pavia) e stabilimento di Marzano (Pavia):

periodo: dal 4 dicembre 1989 al 3 giugno 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 17 novembre 1988 - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 7 dicembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a. F. Peroni & C. (Gruppo Peroni)*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 25 settembre 1989 al 25 marzo 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1989: dal 27 marzo 1989;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. F. Peroni Sud (Gruppo Peroni)*, con sede in Gaeta (Latina) e stabilimento di Gaeta (Latina):

periodo: dal 25 settembre 1989 al 25 marzo 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1989: dal 27 marzo 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Maglificio Mabinza*, con sede in Milano e stabilimento di Inzago (Milano):

periodo: dal 25 settembre 1989 al 25 marzo 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 31 marzo 1987 - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 20 maggio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale no.

2) *S.r.l. Maglificio Mabinza*, con sede in Milano e stabilimento di Inzago (Milano):

periodo: dal 26 marzo 1990 al 31 marzo 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 31 marzo 1987 - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 20 maggio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale no.

3) *S.p.a. Badoni costruzioni (Gruppo Badoni)*, con sede in Lecco (Como) e stabilimento e ufficio di Lecco (Como)

periodo: dal 6 marzo 1989 al 3 settembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
prima concessione: dal 6 marzo 1989;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. F.lli Citterio*, con sede in Monza (Milano) e stabilimento di Besana Brianza (Milano):

periodo: dal 4 novembre 1988 al 20 dicembre 1998;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1985: dal 5 novembre 1984;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Profilati a freddo Brollo*, con sede in Desio (Milano) e stabilimento di Desio (Milano):

periodo: dal 25 settembre 1989 al 25 maro 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 13 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Magazzini generali della Brianza*, con sede in Milano e stabilimento di Concorezzo (Milano):

periodo: dal 19 giugno 1989 al 17 dicembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 21 dicembre 1988;
pagamento diretto: si.

7) *S.r.l. Fivep*, con sede in Milano e stabilimenti di Fidenza (Parma) e Milano:

periodo: dal 17 luglio 1989 al 14 gennaio 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 13 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989: dal 16 gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. L.M.P. - Lavorazioni materie plastiche*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 18 dicembre 1989 al 17 giugno 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 23 giugno 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 23 giugno 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale no.

2) *S.p.a. Maglificio calzificio torinese*, con sede in Torino e stabilimento di Carpi - Accentramento contributi INPS (Torino):

periodo: dal 20 febbraio 1989 al 20 agosto 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 22 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Maglificio calzificio torinese*, con sede in Torino, per la sola unità di Torino:

periodo: dal 21 agosto 1989 al 18 febbraio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 22 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

4) *Soc. Risso Saracco*, con sede in Savigliano (Cuneo) e stabilimento di Savigliano (Cuneo):

periodo: dal 5 febbraio 1990 al 3 marzo 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 3 marzo 1987 - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 3 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale no.

5) *S.r.l. Icograf*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 21 agosto 1989 al 18 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 24 febbraio 1987 - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 24 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale no.

6) *S.r.l. Icograf*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 19 febbraio 1990 al 24 febbraio 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 24 febbraio 1987 - CIPI 2 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 24 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale no.

7) *S.n.c. Soffiera meccanica industriale Grasso*, con sede in Pianezza (Torino) e stabilimento di Pianezza (Torino):

periodo: dall'8 gennaio 1990 al 7 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 10 luglio 1987 - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 10 luglio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale no.

8) *S.n.c. Soffiera meccanica industriale Grasso*, con sede in Pianezza (Torino) e stabilimento di Pianezza (Torino):

periodo: dall'8 luglio 1990 al 10 luglio 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 10 luglio 1987 - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 10 luglio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale no.

9) *Soc. Marinella di Tacchella Marinella*, con sede in Villafaletto (Cuneo) e stabilimento di Villafalletto (Cuneo):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 1° luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'8 luglio 1987 - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dall'8 luglio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, con esclusione delle unità assunte con contratto di formazione lavoro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Ing. Salvatore Piccolo & C.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 2 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 13 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

2) *S.a.s. Calzaturificio Liccardo*, con sede in Mugnano (Napoli) e stabilimento di Mugnano (Napoli):

periodo: dal 15 gennaio 1990 al 14 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 17 luglio 1987 - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 17 luglio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.a.s. Calzaturificio Liccardo*, con sede in Mugnano (Napoli) e stabilimento di Mugnano (Napoli):

periodo: dal 15 luglio 1990 al 17 luglio 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 17 luglio 1987 - CIPI 21 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 17 luglio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.r.l. Tecnaval*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dall'8 gennaio 1990 all'8 luglio 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'8 luglio 1987 - CIPI 9 febbraio 1984;
primo decreto ministeriale 21 febbraio 1984: dal 12 settembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.r.l. F.I.A.R.*, con sede in Roccamonfina (Caserta) e stabilimento di Roccamonfina (Caserta):

periodo: dal 14 dicembre 1987 all'11 febbraio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984: dal 13 giugno 1983;
pagamento diretto: si.

6) *S.r.l. Fonderia di Somma* con sede in Scafati (Salerno) e stabilimento di Scafati (Salerno):

periodo: dal 26 dicembre 1988 al 2 maggio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 1° gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

7) *S.a.s. F.lli Iaccarino di A. Iaccarino & C.*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno):

periodo: dal 7 agosto 1989 al 6 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 9 febbraio 1989 - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1989: dal 9 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.a.s. F.lli Iaccarino di A. Iaccarino & C.*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno):

periodo: dal 7 febbraio 1990 al 5 agosto 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 9 febbraio 1989 - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1989: dal 9 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.r.l. Sider Mec*, con sede in Ogliastro Cilento (Salerno) e stabilimento di Ogliastro Cilento (Salerno):

periodo: dal 20 novembre 1989 al 19 maggio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 22 maggio 1987 - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 22 maggio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.r.l. Sider Mec*, con sede in Ogliastro Cilento (Salerno) e stabilimento di Ogliastro Cilento (Salerno):

periodo: dal 20 maggio 1989 al 22 maggio 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 22 maggio 1987 - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 22 maggio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.a.s. Aristocrat di Misso Salvatore & C.*, con sede in Cardito (Napoli) e stabilimento di Cardito (Napoli):

periodo: dal 13 novembre 1989 al 13 maggio 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 13 maggio 1987 - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 13 maggio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.a.s. Mira Man*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di (Arzano) Napoli:

periodo: dal 15 gennaio 1990 al 15 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 gennaio 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 19 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *S.r.l. Idr.El Sud*, con sede in Castel Volturno (Caserta) e cantiere di Portici (Napoli):

periodo: dal 15 maggio 1989 al 12 novembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 novembre 1987 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 6 novembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *S.p.a. Corderia Napoletana*, con sede in S. Anastasia (Napoli) e stabilimento di S. Anastasia (Napoli):

periodo: dal 26 settembre 1988 al 25 marzo 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985: dal 1° aprile 1984;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Corderia Napoletana*, con sede in S. Anastasia (Napoli) e stabilimento di S. Anastasia (Napoli):

periodo: dal 26 marzo 1989 al 7 agosto 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985: dal 1° aprile 1984;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1990 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pan Electric Mediterranea, unità di Cameri (Novara), è prolungata al 31 dicembre 1988.

Il presente decreto è applicabile esclusivamente alle unità lavorative che hanno maturato il diritto al prepensionamento entro il 31 dicembre 1988 ed ha operatività individuale fino al giorno del conseguimento del diritto stesso per ciascuna unità interessata.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

90A1977

Modificazioni allo statuto dell'Ente di assistenza sociale per gli artigiani

Con decreto ministeriale 20 aprile 1990 sono state approvate le modifiche apportate agli articoli 11 e 22 dello statuto dell'Ente di assistenza sociale per gli artigiani - E.A.S.A.

90A2001

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di registrazioni di presidi medico-chirurgici

Si comunica che con decreto ministeriale n. 723/R in data 30 marzo 1990 è stata revocata d'ufficio la registrazione del presidio medico-chirurgico denominato Almix, registro n. 14.015, della ditta Kemio S.n.c. - codice fiscale 03966650586, con sede e domicilio fiscale in Roma, via M. Pantaleoni n. 31.

Si richiama all'attenzione dell'azienda produttrice, che il prodotto di cui è stata revocata la registrazione deve essere subito ritirato dal commercio e, con effetto immediato, non può essere oggetto di vendita.

Si comunica che con decreto ministeriale n. 721/R in data 30 marzo 1990 è stata revocata d'ufficio la registrazione del presidio medico-chirurgico denominato Perosan, registro n. 11.445, della ditta I.D.A.F.F. di Emma Lambiase, codice fiscale LMB MME 29E56 C361E, con sede e domicilio fiscale in Fisciano (Napoli), via Ponte Don Melillo, 9.

Si richiama all'attenzione dell'azienda produttrice, che il prodotto di cui è stata revocata la registrazione deve essere subito ritirato dal commercio e, con effetto immediato, non può essere oggetto di vendita.

Si comunica che con decreto ministeriale n. 722/R in data 30 marzo 1990 è stata revocata d'ufficio la registrazione del presidio medico-chirurgico denominato Trial Duo, registro n. 11.522, della ditta Deteran S.r.l., codice fiscale 03818920583, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Cubastro n. 35.

Si richiama all'attenzione dell'azienda produttrice, che il prodotto di cui è stata revocata la registrazione deve essere subito ritirato dal commercio e, con effetto immediato, non può essere oggetto di vendita.

90A2000

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 3 del decreto luogotenenziale legislativo 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali:
econometrica.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di giurisprudenza:
diritto pubblico comparato;
diritto industriale.

Scuola di paleografia e filologia musicale:
storia della musica medioevale.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
biologia cellulare.

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Facoltà di giurisprudenza:

diritto processuale civile;
economia politica;
economia politica;
storia contemporanea.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

chimica analitica.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

strutturistica chimica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A2017

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Ammissione di programmi di imprese alle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, ai sensi dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale con deliberazione adottata nella seduta del 29 marzo 1990, ha ammesso alle agevolazioni del Fondo per l'innovazione tecnologica, i programmi presentati dalle imprese sotto elencate, alle condizioni e secondo le modalità indicate:

ALCISA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: Innovazione di processo produttivo computerizzato per conservare, trattare e confezionare carni insaccate e salumi.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 15 novembre 1989.

Luogo di esecuzione: Zola Predosa (Bologna).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.452.840.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

AGNATI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuova generazione di impianti per la fabbricazione di cartone ondulato ad alta efficienza produttiva ed elevato grado di automazione, di programmazione e controllo.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 15 novembre 1989.

Luogo di esecuzione: Vimercate (Milano).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 3.032.927.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1987.

Data prevista per la conclusione del programma; 31 dicembre 1991.

ANGELO PO GRANDI IMPIANTI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: Progettazione e sviluppo di sistemi flessibili di produzione utilizzanti anche tecniche di intelligenza artificiale.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 15 novembre 1989.

Luogo di esecuzione: Carpi (Modena).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 2.155.230.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1992.

CLIMAVENETA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: Nuovo sistema termofrigorifero polivalente ad intelligenza artificiale.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 15 novembre 1989.

Luogo di esecuzione: Bassano del Grappa (Vicenza).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17.5% dei costi ammessi, pari a L. 744.059.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

CODIS HOUSE S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: Inediti rivestimenti murali e pertinente tecnologia di produzione, ideati per il mercato della cantieristica, realizzati con la composizione di differenti materiali.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 15 novembre 1989.

Luogo di esecuzione: Recetto (Novara).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 777.933.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 ottobre 1989.

CO. MA. FER. S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: Realizzazione di impianti per traslazione, stoccaggio e lavorazione di componenti, gestiti da PLC con innovazioni progettuali e tecnologiche finalizzate alla pianificazione dei processi di stoccaggio e di produzione.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 15 novembre 1989.

Luogo di esecuzione: Caselle Torinese (Torino); Casellette (Torino).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 360.352.000.

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 27 settembre 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 agosto 1990.

ELETTROMOTORI CIARAMELLA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: Fabbrica automatica di motori elettrici di potenza frazionata tecnologicamente avanzati.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 15 novembre 1989.

Luogo di esecuzione: Robecco (Milano).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.827.000.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 1° agosto 1991.

ING. C. OLIVETTI E C. S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: Innovazione dei prodotti della linea work station personal computers di fascia alta.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 15 novembre 1989.

Luogo di esecuzione: Scarmagno (Torino).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 2.706.000.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1988.

LU-VE S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: Progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione di una nuova generazione di aeroevaporatori per l'impiego nei settori commerciale ed industriale, caratterizzati da matrici di scambio avanzate, di elevate prestazioni a bassi consumi energetici e da una procedura ottimizzata di sbrinamento.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 15 novembre 1989.

Luogo di esecuzione: Uboldo (Varese).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 2.222.880.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 28 luglio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

MOLINI DI FOGGIA S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: Sviluppo di una tecnologia economica e flessibile per la produzione di semola di grano duro ad elevata e diversificata granulometria con recupero di sottoprodotto.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 15 novembre 1989.

Luogo di esecuzione: Foggia.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 428.885.000 da imputarsi alla quota Sud;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 28 ottobre 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 settembre 1990.

OLIVETTI PERIPHERAL EQUIPMENT S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: Innovazione tecnologica ed automazione di processo nella realizzazione delle testine di stampa a matrice di aghi.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 15 novembre 1989.

Luogo di esecuzione: S. Bernardo d'Ivrea (Torino).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 2.481.600.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

OLIVETTI PERIPHERAL EQUIPMENT S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: Tecnologie, processi innovativi ed automazione nella produzione di componenti per stampanti.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 15 novembre 1989.

Luogo di esecuzione: S. Bernardo d'Ivrea (Torino).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.603.350.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

OLIVETTI PERIPHERAL EQUIPMENT S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: Innovazione di prodotto nella linea delle stampanti a matrice di aghi «specializzate».

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 15 novembre 1989.

Luogo di esecuzione: S. Bernardo d'Ivrea (Torino).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46:

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.595.475.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

RAFFINERIA METALLI CAPRA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: Impianto per il riciclo delle scorie, rifiuti speciali, della metallurgia dell'alluminio secondario con abbattimento delle quantità e pericolosità delle stesse.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 15 novembre 1989.

Luogo di esecuzione: Castelmella (Brescia).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.171.105.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° dicembre 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 28 febbraio 1990.

SELENIA - INDUSTRIE ELETTRONICHE ASSOCIATE S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: Automazione dei processi produttivi.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 15 novembre 1989.

Luogo di esecuzione: Bacoli (Napoli).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.403.610.000 da imputarsi alla quota Sud, risultante dal livello di intervento corrispondente all'elevato grado di innovazione tecnologica del programma e dell'applicazione del punto 3 della propria delibera del 30 marzo 1983;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 35% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 12 febbraio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1991.

SITEP S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: Nuova generazione di convertitori sincro-digitali e digitali-sincronici.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 15 novembre 1989.

Luogo di esecuzione: La Spezia.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 393.572.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/82, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 settembre 1989.

S - L - H S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: Nuova generazione di motori per trattoristica.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 15 novembre 1989.

Luogo di esecuzione: Treviglio (Bergamo).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 2.944.987.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° marzo 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 28 febbraio 1991.

TONELLI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: Nuove tecnologie di fabbricazione delle impastatrici industriali ed innovazione nei sistemi di movimentazione dei relativi attrezzi e di gestione automatica dell'alimentazione ingredienti.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 15 novembre 1989.

Luogo di esecuzione: Parma.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.010.901.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° ottobre 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1991.

Condizione: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,50 dell'indice di compatibilità finanziaria prospettica di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà alla segreteria del CIPI l'attuazione di detta condizione.

VINI CLASSICI PIEMONTESI GIORDANO S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: Procedimento per la produzione di vini di alta qualità e tipicità senza aggiunta di mosti estranei alla zona di produzione degli stessi e con l'esaltazione delle loro caratteristiche peculiari e di genuità.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 15 novembre 1989.

Luogo di esecuzione: Diano d'Alba (Cuneo).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.758.050.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° maggio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 aprile 1992.

ZANETTI A. & C. S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: Nuova gamma di sistemi automatici integrati flessibili a concezione modulabile per la lavorazione delle lastre di vetro.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 15 novembre 1989.

Luogo di esecuzione: Cadriano di Granarolo (Bologna).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 1.923.710.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

Condizione: aumento di capitale sociale nella misura necessaria al raggiungimento del valore di almeno 0,50 dell'indice di compatibilità finanziaria prospettica di cui alla delibera citata in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà alla segreteria del CIPI l'attuazione di detta condizione.

ZEN S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: Nuovo sistema integrato di colata per ghisa.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/82): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 6 luglio 1989.

Luogo di esecuzione: Albignasego (Padova).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo: *a)* credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 784.175.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1990.

90A2003

Reiezione di richieste avanzate da alcune società ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale con deliberazioni adottate nella seduta del 19 dicembre 1989, non ha riconosciuto la condizione di crisi aziendale alle seguenti società, con decorrenza di seguito indicata:

1) Calzaturificio A. Schember di A. Schember & F.lli S.n.c. di Napoli - dal 1° aprile 1989;

2) Ciemme sport di Casale Monferrato (Alessandria) - dall'8 maggio 1989;

3) Cooperplast Sud Soc. coop. a r.l. di Castrignano del Capo (Lecce) - dal 1° marzo 1989;

4) Elfa Italia S.r.l. di Chiaravalle (Ancona) - dal 14 aprile 1989;

5) Generaltex S.r.l. (già S.p.a.) di Chieti - dall'aprile 1989;

6) Industria confezioni Margò S.r.l. di Napoli - dal 1° settembre 1988;

7) Istituto Franco Tosi S.p.a. di Milano - dal febbraio 1989;

8) La Donna S.r.l. di Monza (Milano) - dal 1° luglio 1988;

9) Laminatoi meridionali S.p.a. di Arzano (Napoli) - dal 28 marzo 1988;

10) La Torretta S.r.l. di Ardore Marina (Reggio Calabria) - dall'agosto 1988;

11) Martina Giuseppe e Figli S.p.a. di Udine - dal novembre 1988;

12) Ortofrutticola serinese S.p.a. di Serino (Avellino) - dal 13 aprile 1989;

13) S.A.F.I.R. S.r.l. refrattari e tecnologie già S.p.a di Milano - dal 10 ottobre 1988;

14) Sicilpack S.p.a. di Spadafora (Messina) - dal 20 dicembre 1989;

15) Silmet di Casale Monferrato (Alessandria) - dall'8 maggio 1989.

90A2004

Reiezione di richieste avanzate da alcune società ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *a)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale, con deliberazioni adottate nella seduta del 19 dicembre 1989, non ha riconosciuto la condizione di ristrutturazione aziendale alle seguenti società, con decorrenza di seguito indicata:

1) Cerestar Italia S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Castalmassa (Rovigo) - dal gennaio 1989;

2) Di Teodoro Adone Emilio di Teramo - dal 1° settembre 1988;

3) Martin & C. S.r.l. di Porte (Torino) - dal 3 ottobre 1988;

4) Nuova Samim S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Pieve Vergonte (Novara) - dal 1° gennaio 1989;

5) Sambonet S.p.a. di Vercelli - dal gennaio 1989;

6) Schiapparelli farmaceutici S.p.a., con sede in Milano e stabilimento di Torino - dal 1° giugno 1988;

7) Tacconi nord S.r.l. di Terni - dal 1° maggio 1989;

8) Vantaggi Mauri S.r.l. di Milano - dal 1° dicembre 1987.

Il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale, con deliberazioni adottate nella stessa seduta, non ha riconosciuto la condizione di riorganizzazione aziendale alle seguenti società, con decorrenza di seguito indicata:

1) Alutekna S.p.a., con sede in Marcon (Venezia) e stabilimento di Marcon e Marghera - dal marzo 1988;

2) CMB - Costruzioni meccaniche Baratto S.r.l., con sede in Napoli e stabilimento di Melito di Napoli (Napoli) - dal 2 gennaio 1989;

3) Tipografia editrice M. Pisani S.a.s. di Isola del Liri (Frosinone) - dal 1° gennaio 1989.

Il Comitato, con deliberazione adottata nella stessa seduta, non ha riconosciuto la condizione di riconversione aziendale alla Sigma Elettronica S.p.a., con sede in Cagliari e stabilimento di Iglesias (Cagliari), per il periodo giugno 1988-giugno 1989.

90A2005

Reiezione della richiesta di accertamento della condizione di crisi occupazionale nell'area di Villa San Giovanni e Campo Calabro, ai sensi del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale, con deliberazione adottata nella seduta del 19 dicembre 1989, non ha riconosciuto la sussistenza della condizione di crisi occupazionale nell'area di Villa San Giovanni e Campo Calabro (Reggio Calabria) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione del raccordo autostradale A3, a decorrere dal 16 maggio 1988.

90A2006

Reiezione della richiesta di accertamento della condizione di crisi occupazionale nell'area di Napoli, ai sensi del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito nella legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale, con deliberazione adottata nella seduta del 19 dicembre 1989, non ha riconosciuto la sussistenza della condizione di crisi occupazionale nell'area industriale di Napoli, per il completamento dei lavori relativi alla realizzazione di sessanta alloggi, finanziati dallo IACP, in via Valente, a decorrere dal 30 dicembre 1988.

90A2007

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
annuale	L. 296.000
semestrale	L. 160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
annuale	L. 52.000
semestrale	L. 36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
annuale	L. 166.000
semestrale	L. 88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 52.000
semestrale	L. 36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
annuale	L. 166.000
semestrale	L. 90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
annuale	L. 556.000
semestrale	L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 255.000
Abbonamento semestrale	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

* 4 1 1 1 0 0 1 0 1 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000